



Comune di Somaglia

Provincia di Lodi

Regolamento ecologico-ambientale

approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 23 maggio 2012
modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 2 ottobre 2013

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità ed ambito d'applicazione

Articolo 2 - Entrata in vigore, abrogazione dei precedenti regolamenti ed osservanza di altre disposizioni

Titolo II - Decoro urbano

Capo I - Principi generali

Articolo 3 - Finalità ed ambito di applicazione

Articolo 4 - Bene comune. Fruizione e utilizzazione

Capo II - Norme tecniche

Articolo 5 - Occupazione del suolo pubblico

Articolo 6 - Manifestazioni e feste popolari

Articolo 7 - Atti vietati su aree pubbliche

Articolo 8 - Divieti sull'ambiente urbano

Articolo 9 - Decoro degli edifici e delle aree pertinenziali e limitrofe

Articolo 10 - Attività di volantinaggio e deaffissione manifesti

Capo III - Vigilanza e sanzioni

Articolo 11 - Vigilanza ed accertamenti

Articolo 12 - Sanzioni

Titolo III - Tutela degli animali d'affezione

Capo I - Principi generali

Articolo 13- Finalità ed ambito d'applicazione

Articolo 14 - Principi, valori etici e culturali

Articolo 15 - Competenze del comune e diritti degli animali

Articolo 16 - Definizioni

Articolo 17- Esclusioni

Capo II - Norme generali

Articolo 18 - Detenzione di animali

Articolo 19 - Divieti relativi ad animali

Articolo 20 - Avvelenamento di animali

Articolo 21 - Accattonaggio con animali

Capo III - Norme specifiche per i cani

Articolo 22 - Modalità di detenzione da parte dei privati

Articolo 23 - Disposizioni particolari per cani pericolosi

Articolo 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Articolo 25 - Aree e percorsi destinate ai cani

Articolo 26 - Accesso negli esercizi ed uffici pubblici ed altri luoghi

Articolo 27 - Deiezioni

Articolo 28 - Disturbo della quiete pubblica

Articolo 29 - Convenzioni con strutture di ricovero

Capo IV - Norme specifiche per le colonie feline

Articolo 30 - Definizione dei termini usati nel presente capo

Articolo 31 - Proprietà dei gatti liberi

Articolo 32 - Colonie feline

Articolo 33- Alimentazione dei gatti

Capo V - Norme specifiche per volatili ed animali acquatici

Articolo 34 - Detenzione di volatili

Articolo 35 - Detenzione di animali acquatici

Capo VI - Vigilanza e sanzioni

Articolo 36 - Vigilanza ed accertamenti

Articolo 37 - Sanzioni

Titolo IV - Verde pubblico e privato

Capo I - Principi generali

Articolo 38 - Finalità

Articolo 39 - Ambiti di applicazione e definizioni

Capo II - Norme relative alle aree a verde privato

Articolo 40 - Oggetto

Articolo 41 - Divieti

Articolo 42 - Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali

Articolo 43- Modalità di abbattimento piante

- Articolo 44 - Abbattimenti urgenti di piante in casi di pericolo di danni
Articolo 45 - Prescrizioni per potature
Articolo 46 - Interventi e manutenzione
Articolo 47 - Interventi sul patrimonio verde collegati ad interventi edilizi
Articolo 48 - Salvaguardia fitopatologica
Articolo 49 - Distanze delle piante da confini ed abitazioni
Articolo 50 - Divieto di incendio degli orti e delle aree incolte
Articolo 51 - Salvaguardia delle siepi e delle boscaglie arbustive

Capo III - Norme relative alle aree a verde pubblico

- Articolo 52 - Oggetto
Articolo 53 - Divieti
Articolo 54 - Deroghe alla norma generale
Articolo 55 - Danneggiamenti e/o abbattimento a carico di piante di proprietà comunale
Articolo 56 - Stima dei danneggiamenti
Articolo 57 - Competenze e responsabilità per la gestione
Articolo 58 - Contributi volontari e sponsorizzazioni
Articolo 59 - Manifestazioni e feste popolari
Articolo 60 - Attività di commercio ambulante
Articolo 61 - Divieto di incendio delle sponde dei fossi, corsi d'acqua, orti ed aree incolte

Capo IV - Vigilanza e sanzioni

- Articolo 62 - Vigilanza ed accertamenti
Articolo 63 - Sanzioni

Titolo V - Rifiuti ed igiene urbana

Capo I - Principi generali

- Articolo 64 - Finalità ed ambito d'applicazione
Articolo 65 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Capo II - Definizioni e classificazione dei rifiuti e norme relative all'assimilazione

- Articolo 66 - Definizioni e classificazione dei rifiuti
Articolo 67 - Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Articolo 68 - Criteri di assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali
Articolo 69 - Criteri di assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali

Capo III - Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici ed assimilati

- Articolo 70 - Gestione dei rifiuti urbani domestici ed assimilati
Articolo 71 - Finalità del servizio di raccolta differenziata
Articolo 72 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta
Articolo 73 - Conferimenti
Articolo 74 - Conferimenti per utenze condominiali o collettive
Articolo 75 - Operazioni di raccolta
Articolo 76 - Trasporto
Articolo 77 - Smaltimento
Articolo 78 - Compostaggio domestico
Articolo 79 - Associazioni di volontariato ed incentivi
Articolo 80 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

Capo IV - Norme relative alla gestione dei rifiuti esterni e cimiteriali

- Articolo 81 - Definizioni e disposizioni
Articolo 82 - Rifiuti e divieti generali
Articolo 83 - Mercati
Articolo 84 - Pozzetti, caditoie e cestini
Articolo 85 - Spettacoli viaggianti e luna park
Articolo 86 - Manifestazioni e feste popolari
Articolo 87 - Aree occupate da esercizi pubblici
Articolo 88 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati
Articolo 89 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali
Articolo 90 - Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri
Articolo 91 - Aree di sosta temporanea
Articolo 92 - Contenitori in spazi pubblici o sede stradale
Articolo 93 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

Capo V - Centro di raccolta

- Articolo 94 - Finalità del servizio
Articolo 95 - Gestione del Centro di raccolta
Articolo 96 - Apertura, accesso, modalità di conferimento e rifiuti conferibili
Articolo 97 - Addetti

Capo VI - Vigilanza e sanzioni

Articolo 98 - Vigilanza ed accertamenti

Articolo 99 - Sanzioni

Allegati e tabelle

Allegato A - Modulo comunicazione manifestazioni e feste popolari con relativi servizi

Allegato B - Patologie vegetali o parassiti di cui è obbligatoria la segnalazione immediata per iscritto all'autorità competente

Allegato C - Specie esotiche di cui è vietata la piantumazione

Allegato D - Tipi di piante e classi di altezza degli alberi

Allegato E - Tabella del valore delle piante

Allegato F - Modulo per comunicazione di interventi su alberi, siepi e boscaglie

Allegato G - Distanze legali degli alberi dai confini (articoli estrapolati dal Codice Civile)

Allegato H - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Allegato I - Coefficienti di produttività specifica (kd) espresso in kg/mq/anno per l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi dalle abitazioni assimilabili agli urbani per qualità e quantità

Tabella n.1 - Sanzioni relative al titolo II - Decoro urbano

Tabella n.2 - Sanzioni relative al titolo III - Tenuta degli animali d'affezione

Tabella n.3 - Sanzioni relative al titolo IV - Verde pubblico e privato

Tabella n.4 - Sanzioni relative al titolo V - Rifiuti ed igiene urbana

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina gli ambiti sotto riportati all'interno del territorio del Comune di Somaglia:

- a) decoro urbano;
- b) tenuta degli animali d'affezione;
- c) verde pubblico e privato.

Nei successivi titoli del presente Regolamento vengono meglio disciplinati i diversi ambiti.

Articolo 2 - Entrata in vigore, abrogazione dei precedenti regolamenti ed osservanza di altre disposizioni

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Con il presente Regolamento vengono abrogati tutti i precedenti regolamenti e disposizioni in materia di polizia ecologica ed ambientale, igiene urbana e tenuta degli animali d'affezione.

Decadono, inoltre, tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applica la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali.

Titolo II - Decoro urbano

Capo I - Principi generali

Articolo 3 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina le attività concernenti il decoro urbano e la tutela degli spazi e delle aree pubbliche all'interno del Comune di Somaglia.

Le norme del presente titolo, per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi che fiancheggiano le strade e gli spazi e luoghi pubblici.

Articolo 4 - Bene comune. Fruizione e utilizzazione

Ai fini del presente titolo è considerato bene comune tutto lo spazio urbano ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico ovvero dato in concessione dal privato, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;

- b) i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- c) i corsi d'acqua e le fontanelle pubbliche;
- d) i monumenti, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto pubblico il cui decoro debba essere salvaguardato;
- e) gli impianti, le strutture e gli arredi di uso comune, collocati sui beni comuni precedentemente indicati.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto del presente titolo.

La fruizione generica dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via temporanea, per l'esercizio di attività lecite di carattere pubblico o privato, come manifestazioni, cerimonie o altro.

L'utilizzazione di beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Capo II - Norme tecniche

Articolo 5 - Occupazione del suolo pubblico

Per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche o privati aperti al pubblico passaggio si fa rinvio alla regolamentazione rispettivamente prevista dalle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (articoli 20 e seguenti, occupazione della sede stradale) e dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), nonché a quanto eventualmente previsto dal Regolamento Edilizio vigente.

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico deve chiedere autorizzazione all'Amministrazione comunale od a Soggetto da questa delegato, indicando l'ubicazione, l'estensione, la durata e lo scopo dell'occupazione. Per decidere sull'istanza, l'Amministrazione comunale, si avvale degli organi tecnici del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti. Le autorizzazioni sono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti.

Le concessioni per l'occupazione permanente di suolo pubblico devono essere rinnovate annualmente, mentre le concessioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico devono indicarne la durata che deve essere comunque inferiore ad un anno.

Con le autorizzazioni o le concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.

Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità Comunale ritenga di imporre in caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso a cura dei proprietari o concessionari.

Articolo 6 - Manifestazioni e feste popolari

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale, attraverso il modulo previsto dall'allegato A, il posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali (anche con segnaletica orizzontale), ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti.

E' compito dell'Ufficio competente concedere il nulla-osta sul posizionamento dei singoli cartelli, indicando le modalità più corrette.

E' fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate, a seguito delle operazioni condotte.

Articolo 7 - Atti vietati su aree pubbliche

In luogo pubblico o su aree aperte al pubblico è vietato:

- a) fare giochi che possano arrecare alle persone disturbo, danno o molestia eccedenti la normale tollerabilità o comunque deteriorare immobili o cose o comunque tenere comportamenti che sono stati espressamente vietati;
- b) caricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- c) svolgere l'attività di lavavetri, di cartomante o similari;
- d) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- e) introdursi e fermarsi sotto i portici, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, per dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro;
- f) creare turbativa e disturbo al regolare esercizio delle attività che si svolgono all'interno delle

strutture pubbliche o ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

- g) soddisfare in spazi ed aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico bisogni corporali;
- h) raccogliere questue ed elemosine per qualunque motivo causando disturbo ai passanti;
- i) gettare o lasciare cadere a terra e/o nei corsi d'acqua carta, altri oggetti o liquidi di qualsiasi genere;
- j) installare, anche temporaneamente, lungo le banchine o, in ogni modo, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, prefabbricati, casette o altri oggetti senza apposita autorizzazione;
- k) segare o spaccare legna su suolo pubblico;
- l) apportare o spargere fango o qualsiasi tipo di detriti sulla carreggiata stradale anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni stradali.

E' altresì vietato, durante la fermata dei veicoli ai crocevia e ai semafori:

- a) effettuare in cambio di danaro operazioni di pulizia dei vetri dei veicoli o altro;
- b) offrire ai conducenti, sempre in cambio di danaro, oggetti di qualsiasi genere;
- c) richiedere aiuti in denaro;

In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi nelle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.

Articolo 8 - Divieti sull'ambiente urbano

A salvaguardia della sicurezza e del decoro dei beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare o incidere sui muri interni ed esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, sull'arredo urbano, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici o privati visibili dalla pubblica via;
- b) salire con i piedi sulle panchine, arrecare danno, rompere o sporcare o spostare le panchine dalla loro collocazione originale, le giostrine pubbliche e ogni altra struttura di arredo posizionata nelle aree verdi;
- c) manomettere, insudiciare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti installati;
- d) modificare, insudiciare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati ed i cartelli segnaletici stradali;

- e) spostare o rimuovere i dissuasori di velocità, i segnali stradali, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
- f) affiggere manifesti pubblicitari o di qualsiasi genere, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità e dimensioni su segnaletica stradale, impianti di pubblica illuminazione, su paline semaforiche sulle bacheche comunali, cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine telefoniche e su altri manufatti ed arredi urbani o qualsiasi luogo su cui è fatto espressamente divieto dalla pubblica autorità, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale;
- g) arrampicarsi su monumenti, alberi, inferriate, fontane e sui pali della pubblica illuminazione;
- h) imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Articolo 9 - Decoro degli edifici e delle aree pertinenziali e limitrofe

I proprietari o i locatori di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal codice civile e dalla normativa vigente, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate esterne e delle aree di loro proprietà o su cui esercitano un diritto reale o il possesso. Inoltre hanno l'obbligo:

- a) di effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile;
- b) di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree visibili da spazi pubblici e di pubblico passaggio;
- c) di conservare e pulire le targhe dei numeri civici ed eventuali insegne;
- d) di convogliare e incanalare le acque che sciolano dai tetti nelle apposite condotte di scarico, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- e) di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, vasche a tenuta ecc. tramite ditte autorizzate e attrezzate;
- f) di provvedere all'ancoraggio degli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie di uccelli, tende da sole, ombrelloni o simili), posti su finestre, davanzali, balconi o terrazze per evitarne la caduta;
- g) di evitare la caduta dell'acqua, sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti, nell'innaffiare le piante e/o i vasi da fiori posti su finestre, balconi o terrazze;

- h) di garantire una sufficiente illuminazione degli accessi e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

Articolo 10 - Attività di volantinaggio e deaffissione manifesti

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio.

Chi effettua operazioni di deaffissione di manifesti, che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune od impresa da esso delegata, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate, ai sensi dell'art. 12, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Capo III - Vigilanza e sanzioni

Articolo 11 - Vigilanza ed accertamenti

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente titolo gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ai quali spetta il compito di applicare le sanzioni di cui all'art. 12. Sono inoltre preposti, alla sorveglianza, il personale dell'Area Tecnico Ambientale, i quali sono tenuti a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso.

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente titolo, delle leggi specifiche in materia o che comunque costituiscono degrado al decoro urbano provvede la Polizia Locale e altri organismi ed autorità competenti in materia.

Le violazioni al presente titolo possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Articolo 12 - Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente titolo sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali e che non costituisca reato.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie, in caso di inosservanza degli obblighi e divieti disciplinati dal presente titolo, sono definite nella tabella n.1.

Titolo III - Tutela degli animali d'affezione

Capo I - Principi generali

Articolo 13 - Finalità ed ambito di applicazione

Il Comune di Somaglia, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale dell'ambiente.

Le norme di cui al presente Titolo riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Somaglia.

Articolo 14 - Principi, valori etici e culturali

Il Comune di Somaglia, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con la detenzione e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, fermo restando che gli animali, se presenti in famiglie, non vanno considerati quali giocattoli o oggetti di puro svago consumistico.

Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il Comune di Somaglia, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

Il Comune di Somaglia, portatore di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Il Comune di Somaglia, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati, per assicurare il rispetto di questo titolo.

Il Comune di Somaglia, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene

iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.

Articolo 15 - Competenze del comune e diritti degli animali

Al Comune, in base all'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, avente ad oggetto "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Nazionale Protezione Animali che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato", spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del patrimonio zootecnico nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Presso il Servizio Ecologia Ambiente è istituito l'Ufficio Diritti Animali (U.D.A.)

Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali in ossequio alle disposizioni della legge.

Articolo 16 - Definizioni

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata nel presente Titolo, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'articolo 826 del Codice Civile e dagli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

L'Amministrazione comunale, potrà definire appositi accordi, con il gestore della locale mensa

scolastica, per l'utilizzo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione degli animali.

Articolo 17 - Esclusioni

Le norme di cui al presente titolo non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
- f) ai cani in servizio presso i reparti dei Corpi di Polizia dello Stato e Locali, della Protezione Civile Comunale, Regionale e Nazionale nonché di quelli al servizio delle persone ipovedenti.

Capo II - Norme generali

Articolo 18 - Detenzione di animali

Chi detiene un animale, sia esso di affezione e/o in semilibertà, dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi altro titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

I proprietari, o detentori a qualsiasi altro titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi altro titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Qualora l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti produca all'animale gravi sofferenze, il proprietario ovvero detentore potrà essere deferito all'Autorità Giudiziaria per i reati configurabili ai sensi della vigente legislazione penale in materia.

Articolo 19 - Divieti relativi ad animali

Salvo quanto previsto dalla vigente legislazione penale in materia, è assolutamente vietato:

- a) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
- b) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- c) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- d) tenere animali in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno delle abitazioni;
- e) detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
- f) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, utilizzo di collari elettrici, a punte, ad ultrasuoni o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- g) ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
- h) utilizzare animali per il pubblico divertimento a meno che non siano assicurate dagli organizzatori degli eventi adeguate ed assolute garanzie sulla tenuta degli animali, da presentarsi al comune, in forma scritta;
- i) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto; trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- j) catturare, uccidere, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie e distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento;
- k) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.)

Articolo 20 - Avvelenamento di animali

E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi pubblici ovvero privati ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

Articolo 21 - Accattonaggio con animali

E' vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono tenuti o in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

Capo III - Norme specifiche per i cani**Articolo 22 - Modalità di detenzione da parte dei privati**

E' vietato tenere cani in ambienti esterni sprovvisti di idonei ripari dal sole e dalle intemperie.

I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di un'area di almeno 8 metri quadrati per ogni singolo capo adulto, e di altri 4 metri quadrati per ogni successivo capo ivi immesso.

Gli animali devono disporre di una cuccia adeguata alle loro dimensioni, sufficientemente coibentata e dovrà, inoltre:

- a) avere il tetto impermeabilizzato;
- b) essere chiusa su tre lati e rialzata da terra;
- c) essere provvista di un'adeguata tettoia;
- d) non essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

La cuccia e le pertinenze ove gli animali hanno libero accesso, devono essere ripulite dalle deiezioni e da altre lordure con cadenza almeno giornaliera, specie durante la stagione estiva.

I recinti dovranno essere realizzati con rete metallica ovvero con altro idoneo sistema di protezione tale da non consentire la fuga dell'animale né il contatto, anche accidentale, con i pedoni ed i bambini in transito sulla pubblica via.

E' vietato detenere cani legati alla catena. Qualora se ne renda assolutamente necessario per motivate ragioni, è permesso detenere i cani ad una catena scorrevole munita di girante dalla lunghezza di mt. 5, vincolata a fune della lunghezza minima di mt. 4 fissata ad un'altezza da terra di mt. 2.

E' sempre vietato l'uso di collari di costrizione con aculei interni ovvero con dispositivi per scarica elettrica, segnali acustici, ultrasuoni e quelli che agiscono con sostanze chimiche.

Chi detiene un cane dovrà consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani tenuti

in casa devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare un'opportuna attività motoria, salvo che per quelli detenuti in aree con una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta al comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale per comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione agli Uffici competenti del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento nelle strutture di ricovero di cui all'articolo 108 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33.

Articolo 23 - Disposizioni particolari per cani pericolosi

I detentori di cani la cui razza rientri in quelle contemplate nell'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 settembre 2003 e successive modificazioni, sono tenuti ad osservare altresì le prescrizioni che seguono:

- a) il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in muratura per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno;
- b) la maglia della rete deve essere tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo di quelle dei bambini;
- c) il recinto deve essere dotato di doppio cancello per evitare la fuga accidentale dell'animale al momento dell'accesso da parte del proprietario per l'accudimento dello stesso;
- d) il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave.

Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nella citata Ordinanza Ministeriale, chiunque violi le disposizioni del presente titolo sarà punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con le sanzioni amministrative ivi previste.

Articolo 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro idoneo detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico comprese le aree a verde pubbliche autorizzate per l'accesso ai cani.

E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario per motivi di sicurezza, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

E' vietata l'introduzione di cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Articolo 25 - Aree e percorsi destinati ai cani

Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico possono essere individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. L'Amministrazione Comunale potrà realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.

Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dall'art. 27.

Articolo 26 - Accesso negli esercizi ed uffici pubblici ed altri luoghi

I cani non hanno libero accesso agli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Somaglia, salvo quelli per cui è previsto l'accesso ai sensi delle norme esistenti in materia o previsto dai titolari dei locali stessi.

I cani non hanno libero accesso ai luoghi di cura e ricovero, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici in genere situati nel territorio del Comune di Somaglia, salvo quelli per cui è previsto l'accesso ai sensi delle norme esistenti in materia o previsto dai titolari dei locali stessi od a discrezione dei responsabili delle strutture stesse.

I proprietari, o detentori a qualsiasi altro titolo, che conducono gli animali negli esercizi ed uffici pubblici o nei luoghi precedentemente indicati, dovranno farlo usando il guinzaglio, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 27 - Deiezioni

Gli obblighi, di cui al presente articolo, sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico comunque denominata (via, piazza, giardino o altra area aperta al pubblico) dell'intero territorio comunale.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni depositate dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.

I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di animali per la guida di ipovedenti e da essi accompagnati, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta e sacchetto per una igienica raccolta e conferimento delle deiezioni, prodotte da questi ultimi, nei cestini di raccolta.

Articolo 28 - Disturbo della quiete pubblica

Ai fini del presente titolo per "disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone" deve intendersi qualsiasi atto, comportamento, immissione sonora di natura animale che disturbi le occupazioni e il riposo delle persone, superando il limite della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni di tempo e luogo.

Salvo che il fatto non costituisca il reato contemplato dall'articolo 659 del Codice Penale, qualora la suddetta immissione sonora sia provocata dall'abbaiare continuo e ripetuto del cane per lunghi periodi, specie nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 7.00 e tra le ore 13.00 e le ore 15.00, al proprietario ovvero detentore del cane si applicherà la sanzione amministrativa prevista dal presente titolo.

Articolo 29 - Convenzioni con strutture di ricovero

Il Comune di Somaglia potrà stipulare apposite convenzioni con i responsabili delle strutture di ricovero, denominati canili, al fine di incentivare l'adozione di animali abbandonati. Ai privati, che dovessero prendere in affidamento un animale di proprietà del Comune di Somaglia, ricoverato presso i canili convenzionati, potrà essere riconosciuto un beneficio di tipologia ed entità da individuare con apposito atto.

Capo IV - Norme specifiche per le colonie feline

Articolo 30 - Definizione dei termini usati nel presente capo

Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

Per "habitat di colonia felina" si intende qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti

vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.

La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

Articolo 31 - Proprietà dei gatti liberi

I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato.

L'ASL, per mezzo del suo Servizio Veterinario, provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito, all'interno della colonia di provenienza.

La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'ASL, per mezzo dei suoi veterinari, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 32 - Colonie feline

Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Somaglia che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 638 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'ASL, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

Le colonie di gatti liberi possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono in collaborazione con la competente ASL.

Articolo 33 - Alimentazione dei gatti

L'Amministrazione comunale, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattaio e/o gattaia, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi verrà rilasciato, previa apposita richiesta, apposito tesserino di riconoscimento od altro documento. Il tesserino potrà essere ritirato, revocato o sospeso qualora l'Amministrazione comunale ed i relativi uffici lo ritenessero necessario.

I "gattai" sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati al termine di ogni pasto.

Per motivi igienici è fatto assoluto divieto di lasciare il cibo sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico oltre il tempo strettamente necessario all'alimentazione dei suddetti felini.

Capo V-Norme specifiche per volatili ed animali acquatici

Articolo 34 - Detenzione di volatili

I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

- a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
- b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Articolo 35 - Detenzione di animali acquatici

Per gli animali acquatici detenuti negli acquari, il volume degli stessi non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

E' consigliato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate acquatiche detenute.

Capo VI - Vigilanza e sanzioni

Articolo 36 - Vigilanza ed accertamenti

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente titolo:

- a) gli appartenenti alle Forze di Polizia Statali e Locali;
- b) le guardie ambientali e zoofile appartenenti ad associazioni riconosciute.

Sono inoltre preposti, alla sorveglianza, il personale dell'Area Tecnica, il quale è tenuto a segnalare eventuali infrazioni ai soggetti di cui al comma 1 per gli accertamenti del caso.

I componenti le associazioni animaliste nonché qualunque altro cittadino possono segnalare ai soggetti di cui al comma 1 ogni situazione che pregiudichi la salute degli animali nonché ogni altro comportamento ritenuto contrario alle norme di legge e a quelle previste nel presente regolamento.

Il Comune di Somaglia, gli Enti e le associazioni animaliste senza scopo di lucro ai quali, anteriormente ai fatti costituenti reato, sono state riconosciute in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento i diritti e le facoltà attribuite alla persona offesa dal reato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 del codice di procedura penale.

Articolo 37 - Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente titolo sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali e che non costituisca reato.

Per le sanzioni non espressamente previste nel titolo, si rinvia alla disciplina speciale della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) ed al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie, in caso di inosservanza degli obblighi e divieti disciplinati dal presente titolo, sono definite nella tabella n.2.

TITOLO IV - Verde pubblico e privato

Capo I - Principi generali

Articolo 38 - Finalità

La finalità del presente titolo è la tutela paesaggistica, ornamentale, biologica e fitosanitaria del verde, quale bene fondamentale della comunità, disciplinandone la formazione, la gestione, la manutenzione e l'uso.

Il Regolamento deve essere uno strumento normativo e tecnico che permetta di definire le interazioni tra l'Ente pubblico, il privato e gli

operatori del settore nel rispetto di un verde che sia ecologicamente sostenibile.

Operare nel verde in modo corretto significa rispettare i criteri agronomici, fisiologici, architettonici ed ambientali.

Il cittadino potrà pertanto contare sul presente documento tecnico e normativo per indirizzare le opere a verde privato verso corretti binari esecutivi.

Articolo 39 - Ambiti di applicazione e definizioni

Il presente titolo si applica al patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato posto nel territorio amministrativo comunale.

Vengono disciplinati tutti quegli interventi volti ad assicurare la tutela, la cura, la manutenzione, la promozione, la valorizzazione e la nuova formazione di aree verdi, nonché il loro uso.

Sono oggetto di protezione e tutela ai sensi del presente titolo (di seguito definite piante tutelate):

- a) gli alberi con diametro del tronco, misurato a 130 cm da terra, pari o superiore a 75 cm, nonché gli arbusti con diametro del fusto, misurato a 100 cm da terra, pari o superiore a 30 cm, a qualsiasi specie essi appartengano;
- b) gli alberi monumentali, ivi compresi quelli situati in zone agricole, come in allegato PIF (piano d'indirizzo forestale).

Nel caso di piante policormiche (cioè piante da cui si dipartono due o più tronchi), la tutela si estende a tutte quelle che possiedono anche un solo fusto con diametro pari o superiore alla misura prima citata.

Dal presente titolo sono escluse:

- a) le zone boscate soggette a legislazione regionale n. 5 dicembre 2008, n. 31, le colture arboree (aziende florovivaistiche, orticole, pioppeti, frutteti e altre colture agricole);
- b) le zone destinate ad attività agricola dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- c) i giardini e parchi storici già soggetti a normative di vincolo specifiche;
- d) vivai e simili.

L'Amministrazione Comunale potrà segnalare alla Provincia piante singole o in gruppo da inserire nell'elenco degli Alberi Monumentali, previa opportuna valutazione tecnica da parte di tecnici incaricati.

L'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, porre sotto tutela anche piante singole o in gruppi che, seppur non tutelate in base ai precedenti commi, rivestono particolare importanza dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico e/o scientifico.

All'interno del territorio comunale vengono riconosciute le seguenti tipologie vegetali:

- prati;
- boschi;
- siepi e boscaglie;
- aiuole, giardini e parchi (inclusi gli esemplari di specie arboree e/o arbustive presenti);
- alberate in strade urbane;
- alberate in zone periferiche e in strade extraurbane.

Per le siepi, i filari e gli individui arborei, anche isolati, ubicati in terreni a destinazione agricola si applicano esclusivamente le norme di cui all'articolo 51. Qualora, invece, le stesse tipologie strutturali siano ubicate nelle seguenti aree, sono soggette a tutte le norme del presente titolo:

- oggetto di interventi di cui è richiesta autorizzazione, concessione edilizia o denuncia di inizio attività;
- tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

All'interno del presente titolo si intende danneggiamento ogni azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi anomalie fisiologiche e/o alterazioni morfologiche tali da predisporre la pianta alla colonizzazione di patogeni o parassiti, come ad esempio il riporto di terra sulle radici, le lesioni alle radici, le scortecciature, le potature non eseguite a regola d'arte, l'impiego di fitofarmaci in maniera non corretta.

Capo II - Norme relative alle aree a verde privato

Articolo 40 - Oggetto

Il presente titolo disciplina la protezione e vieta la rimozione, la distruzione, il danneggiamento e la modifica in modo essenziale della struttura e delle radici delle piante tutelate, all'interno delle aree a verde privato. Il verde privato è costituito dai giardini e dai parchi privati, condominiali o di villette, dagli orti, dal verde agricolo, vivaistico e boschivo.

Articolo 41 - Divieti

All'interno delle aree a verde privato è vietato:

- apporre cartelli segnaletici, manifesti, locandine o strutture di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei, su tutti gli esemplari di alberi, in particolar modo su quelle denominate "piante tutelate";
- piantare, seminare o diffondere le specie botaniche di cui all'allegato C in quanto sono considerate dannose a causa della loro capacità di diffondersi spontaneamente in ambienti

forestali o naturali, impoverendoli sotto l'aspetto ecologico, selvicolturale ed economico.

Non sono vietate dal presente titolo le abituali manutenzioni e conservazioni, l'ordinata formazione e manutenzione di superfici a verde.

Articolo 42 - Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali

Sono vietati nell'area di rispetto delle piante tutelate (cfr. tabella sottostante), salvo specifica autorizzazione per cause di forza maggiore, danneggiamenti o disturbi arrecati agli apparati radicali mediante:

- pavimentazione con materiali impermeabili della superficie del suolo;
- compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di automezzi;
- scavi o riporti di materiali, compresa terra o sabbia;
- deposito o versamento di sali, oli, acidi o prodotti fortemente alcalini, o comunque di qualsiasi sostanza che, per le sue caratteristiche fisiche e/o chimiche, produca danni o alterazioni alle piante;
- fuoriuscita di gas o altre sostanze da condutture che risultano dannose per la vegetazione;
- agli e recisioni degli apparati radicali.

Diametro del fusto o tronco a 1 m (arbusti) o a 1,30 m (alberi) di altezza dal suolo	Raggio minimo dell'area di rispetto
<29 cm	2 m
30 - 49 cm	3 m
50 - 79 cm	4 m
80 - 139 cm	5 m
> 140 cm	7 m

In occasione dei nuovi impianti è necessario destinare ad ogni singola pianta (anche se non corrispondente alla definizione di pianta tutelata al momento della messa dimora) un'area permeabile e drenante attorno al tronco di superficie minima come al prospetto seguente:

Tipo di pianta	Altezza raggiungibile e a maturità	Superficie minima permeabile
Albero di 4.a grandezza	2,5 a 7 m	2 mq
Albero di 3.a grandezza	8 a 14 m	4 mq
Albero di 2.a grandezza	15 a 24 m	8 mq
Albero di 1.a grandezza	> 25 m	16 mq

E' vietato effettuare tagli, rescissioni e strappi degli apparati radicali e, in caso di danneggiamento accidentale degli stessi, è obbligatorio recidere con un taglio netto le radici lese, al fine di favorirne la cicatrizzazione.

Articolo 43 - Modalità di abbattimento piante

Tutti gli interventi di abbattimento di piante tutelate devono essere preventivamente autorizzati come indicato al comma successivo.

Per richiedere l'autorizzazione all'abbattimento di piante tutelate è necessario che il proprietario, o chi ne abbia titolo legale, presenti apposita domanda attraverso l'allegato F, all'Area Tecnica (di seguito denominata Ufficio Tecnico) con le seguenti indicazioni obbligatorie:

- a) dati del richiedente;
- b) specie botanica e diametro del fusto a 1 m (arbusti) o a 1,30 m (alberi) di altezza dal suolo (l'Ufficio Tecnico potrà richiedere eventuale foto della misura della circonferenza con metro a nastro);
- c) indicazione dell'area su cui insistono le piante soggette ad autorizzazione;
- d) motivi dettagliati per i quali si intende richiedere l'abbattimento;
- e) eventuale disponibilità del richiedente ad effettuare il reimpianto con nuovi alberi.

Il richiedente dovrà presentare regolare domanda come esposto al comma precedente ed attendere il sopralluogo del tecnico incaricato dall'Ufficio Tecnico, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e che visionerà le condizioni delle piante oggetto di richiesta.

L'Ufficio Tecnico rilascia l'autorizzazione o il diniego agli abbattimenti entro 30 giorni a partire dalla data del sopralluogo.

Qualora l'Ufficio Tecnico dia parere negativo all'abbattimento delle piante in oggetto, il richiedente viene diffidato dall'abbattimento delle stesse salvo incorrere nelle sanzioni indicate all'articolo 63.

Costituiscono motivazioni consone per concedere l'abbattimento delle piante i seguenti casi (elenco indicativo):

- a) sostituzione graduale di alberi in un popolamento costituito da esemplari molto vecchi;
- b) eliminazione di individui appartenenti a specie esotiche per interventi di rinaturalizzazione;
- c) pianta sita a distanza troppo breve dal confine di proprietà o da edifici;
- d) reale necessità non eliminabile di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la pianta;
- e) pianta morta o deperiente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature.

Qualora le piante da abbattere si trovino in zone vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è necessario presentare il nulla osta rilasciato dalla sovrintendenza dopo la presentazione di un apposita domanda, indirizzata alla stessa, in marca da bollo ed accompagnata da fotografie e planimetrie.

Per tutte le altre piante, che non rientrino nella definizione di piante tutelate, è sufficiente darne comunicazione all'Ufficio Tecnico, attraverso l'allegato F, indicando specie botanica e diametro del fusto a 1m (arbusti) o a 1,30 m (alberi) di altezza dal suolo e motivi dell'abbattimento. L'intervento di abbattimento potrà essere effettuato entro 20 giorni dopo l'avvenuta trasmissione della comunicazione all'Ufficio Tecnico, se l'Ufficio stesso non avrà opposto provvedimento negativo o non avrà richiesto integrazioni alla documentazione trasmessa, secondo il principio del "silenzio-assenso".

Articolo 44 - Abbattimenti urgenti di piante in casi di pericolo di danni

Qualora il proprietario o il possessore di un terreno dovesse riscontrarvi piante che rischiano di provocare un grave ed immediato pericolo per persone, animali o cose e che tale pericolo non possa essere rimosso in altro modo, sono tenuti ad avvertire tempestivamente l'Ufficio Tecnico, attraverso comunicazione scritta. In relazione alla quale, previo sopralluogo, l'Ufficio Tecnico potrà permettere l'abbattimento delle piante o l'esecuzione di interventi di taglio parziale.

Qualora, durante la fase istruttoria, l'Ufficio Tecnico rilevasse la presenza di piante colpite da gravi patologie o attacchi parassitari non curabili e che rischiano di compromettere seriamente in brevissimo tempo altre piante ancora sane, oppure piante che rischiano di provocare un grave e immediato pericolo non rimovibile per persone, animali o cose, potrà concedere l'abbattimento immediato delle piante in esame rilasciando successivamente formale autorizzazione.

In caso di pericolo per persone, animali o cose determinati da possibili schianti di piante, l'Amministrazione comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, ordinare l'esecuzione di specifici interventi o l'abbattimento delle piante interessate, con onere a carico del proprietario.

Articolo 45 - Prescrizioni per potature

Le potature di piante tutelate possono essere eseguite solamente tra il 15 ottobre e il 31 marzo, secondo quanto previsto dai successivi commi e dalle eventuali altre norme statali e regionali vigenti.

Nel caso in cui la potatura riguardi piante tutelate il richiedente dovrà presentare regolare richiesta di autorizzazione (allegato F); gli interventi specificati potranno essere effettuati 30 giorni dopo l'avvenuta trasmissione della comunicazione all'Ufficio Tecnico, se l'Ufficio stesso non avrà opposto provvedimento negativo o non avrà richiesto integrazioni alla documentazione trasmessa, secondo il principio del "silenzio-assenso".

Sono vietate le potature di piante tutelate effettuate mediante capitozzatura.

Sono vietate le potature delle piante tutelate effettuate mediante taglio di rami, anche con la tecnica del "taglio di ritorno", in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 20 cm, salvo nei seguenti casi:

- a) potatura di rami completamente o in gran parte secchi;
- b) potatura di rami con patologie o parassiti di cui all'allegato B del presente Regolamento;
- c) rifilatura di monconi e di rami già spezzati.

La spalcatura (cioè il taglio dei rami inferiori della chioma) delle Gimnosperme viene eseguita preferibilmente durante il riposo vegetativo (periodo tardo autunnale e invernale) o in estate al termine della crescita dei germogli. E' vietato asportare, in ogni intervento, più di cinque cerchie di rami vivi. E' sempre vietato il taglio dell'apice vegetativo principale della pianta (che permette la crescita dell'albero verso l'alto) delle Gimnosperme, salvo nel caso di tassi, tuje, cipressi e simili usati per "ars topiaria" o siepi.

Le potature di rami verdi di piante tutelate sono vietate durante il periodo di schiusa delle gemme, della fioritura e della crescita dei germogli, tranne che nei seguenti casi:

- a) potature di formazione che permettono di far crescere la pianta nella forma desiderata;
- b) potatura di piccoli rami in quantità limitata;
- c) potatura di rami spezzati o realmente pericolosi;
- d) potatura di piante usate per "ars topiaria" o siepi.

Articolo 46 - Interventi e manutenzione

I proprietari o gli aventi titolo di zone sistemate a verde, di cui all'art. 40, sono tenuti ad effettuare periodicamente i seguenti interventi:

- a) pulizia dell'area;
- b) taglio dell'erba;
- c) sramatura di parti legnose secche;
- d) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;
- e) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;

- f) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marcescenze, marciumi radicali estesi, ecc.) fermo restando le procedure previste dall'articolo 43;
- g) estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza;
- h) sfalcio dell'erba e delle infestanti nelle aree urbane e nei lotti non ancora edificati;
- i) sfalcio della vegetazione lungo le strade e le sponde di fossi o canali.

Qualora il proprietario od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari a rimuovere gli inconvenienti per la pubblica incolumità, si provvederà, previa diffida, alla esecuzione d'ufficio con addebito delle spese e senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali di pregio, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.

Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la manutenzione, conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano.

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,50 m rispetto al medesimo.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

Le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante.

Le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni non possono essere utilizzate per depositi all'aperto, anche temporanei, di merci o materiali.

Sono ammesse sostituzioni o spostamento di alberi di alto fusto per realizzare progetti di

sistemazione generale dei giardini, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Gli interventi e la manutenzione delle aree verdi private dovranno essere realizzate senza causare il superamento della normale tollerabilità circa il disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, avendo anche riguardo alle condizioni di tempo e luogo, in particolare dalle ore 22.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

Articolo 47 - Interventi sul patrimonio verde collegati ad interventi edilizi

I progetti edilizi dovranno tenere in massimo conto il verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali.

Nel caso di nuove costruzioni, la documentazione relativa dovrà riportare gli alberi presenti sull'area oggetto di intervento, documentazione fotografica e descrizione delle essenze e delle loro dimensioni, nonché l'indicazione degli alberi da abbattere per i quali dovrà essere inoltrata l'apposita richiesta di autorizzazione, di cui all'articolo 43, contestualmente all'istanza di titolo abilitativo alla nuova costruzione da presentare presso l'Ufficio Tecnico, che dovrà emettere apposito nulla-osta.

L'autorizzazione all'abbattimento sarà subordinata alla reintegrazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi.

Qualora nell'area oggetto di intervento edilizio non sia possibile la messa a dimora di nuove piante, l'Amministrazione comunale richiederà, a titolo di compensazione, una somma commisurata al valore degli alberi rimossi.

Nell'ambito delle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

Articolo 48 - Salvaguardia fitopatologica

Tutte le piante colpite da patologie di cui all'allegato B devono essere prontamente segnalate agli Organi Fitosanitari competenti. Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che, per virulenza o velocità di diffusione o estensione, possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei o diffondersi ampiamente, nonché nuove patologie o parassitologie la cui lotta dovesse essere dichiarata obbligatoria dagli Organi Fitosanitari competenti.

In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà privata o comunque di proprietà di terzi, l'Amministrazione comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre

l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari o l'abbattimento delle piante affette, con onere a carico del proprietario.

I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se necessario dell'opera di un professionista del settore (laureati in Scienze Agrarie / Forestali / Biologiche / Naturali), periodici controlli (a proprie spese) delle condizioni di salute delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitosanitarie necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e/o infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'Uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta guidata e integrata evitando il più possibile la lotta a calendario. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto del suolo e delle acque.

Articolo 49 - Distanze delle piante da confini ed abitazioni

I rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà possono essere recise solo in caso di reale danno o intralcio a persone o cose; i tagli devono essere eseguiti secondo le prescrizioni di cui all'art. 42.

La distanza minima di semina o piantagione di piante sia dal confine di proprietà sia da edifici (anche presenti sulla medesima proprietà), è determinata dal tipo di pianta in base al seguente prospetto:

Tipo di pianta	Altezza raggiungibile e a maturità	Distanza minima
Rampicante	<15 m	0,3 m
Arbusto potato a siepe	<2,5 m	0,5 m
Arbusto o albero di 4.a grandezza	2,5 - 8 m	1,5 m
Albero di 3.a grandezza	8 - 15 m	3 m
Albero di 2.a grandezza	15 - 25 m	6 m
Albero di 2.a grandezza a chioma "colonnare"	15 - 25 m	4 m

Albero di 1.a grandezza	>25 m	8 m
Albero di 1.a grandezza a chioma "colonnare"	>25 m	5 m

Hanno la chioma "colonnare" ad esempio i pioppi "cipressini", i carpini "piramidali", e le querce "fastigate".

Le distanze indicate nel prospetto sopra riportato si applicano solo per le piante nate o piantate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento. In caso contrario si applicano le distanze minime di cui agli articoli 892 e 893 del Codice Civile (cfr allegato G).

Articolo 50 - Divieto di incendio degli orti e delle aree incolte

E' vietato incendiare sterpaglie e/o qualsiasi altro materiale all'interno di orti privati e/o aree incolte private in genere.

Articolo 51 - Salvaguardia delle siepi e delle boscaglie

Le siepi e le boscaglie devono essere salvaguardate, è vietato la loro rimozione e/o estirpazione ed il loro danneggiamento.

L'estirpazione di siepi e boscaglie deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico, con le medesime modalità delle piante tutelate. In tal caso è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute.

E' consentita la manutenzione delle siepi e delle boscaglie con interventi che comunque ne preservino la capacità rigenerativa. Il taglio delle siepi e dei filari anche arborati può avvenire solamente tra il 15 ottobre e il 31 marzo, salvo limiti più rigorosi vigenti stabiliti da altre norme. Il presente limite temporale si applica sia nel caso di governo a ceduo che a fustaia.

Nel caso di fossi, colatori e corsi d'acqua in fregio alle strade, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio dell'erba e degli arbusti, al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Per il taglio di filari e siepi lungo tutta la rete irrigua vige l'obbligo del reimpianto, non necessariamente nello stesso sito.

Capo III - Norme relative alle aree a verde pubblico

Articolo 52 - Oggetto

Lo scopo del presente capo è anche quello di definire norme che consentano una corretta fruizione del verde pubblico, salvaguardandolo dai possibili danni che potrebbero derivare da un uso non corretto. Il verde pubblico è costituito dai

parchi urbani, dai giardini, dal verde scolastico e di altri edifici pubblici, dal verde sportivo, dal verde cimiteriale, dalle aiuole spartitraffico e dai terreni pubblici non edificati.

Esulano dal presente titolo i giardini e i parchi storici già soggetti a normative di vincolo specifiche.

Articolo 53 - Divieti

Per quanto riguarda le aree a verde pubblico è vietato:

- il danneggiamento, la distruzione e la raccolta di tutto ciò che fa parte del patrimonio vegetale pubblico;
- la messa a dimora o il taglio di piante sul suolo pubblico senza specifica autorizzazione;
- l'apposizione di striscioni, manifesti, locandine pubblicitarie o di altro genere, fili di ferro, cavi, corde o nastro adesivo intorno ai tronchi degli alberi di qualsiasi dimensione.

Sono considerati danneggiamenti e distruzioni (elenco indicativo):

- danni causati da impresa o da privati (taglio rami o capitozzatura di alberi con interventi su rami e/o su fusti di diametro superiore a 10 cm, rottura di branche, scortecciamenti, costipazioni del suolo, riversamento sul suolo di materiali fitotossici, calce, cemento, distruzione di arbusti, distruzione del tappeto erboso con mezzi cingolati o gommati, scalzamento e taglio radici etc.);
- danni causati da veicoli: solchi e danneggiamenti ai tappeti erbosi provocati dal posteggio o dalla circolazione su di essi, scortecciamento di alberi;
- danni provocati dalle persone: raccolta fiori, incisioni su tronchi, sversamento di liquidi fitotossici, scarico di materiali e/o rifiuti vari e qualsiasi atto in contrasto con l'articolo 39, comma 10.

Nelle aree a verde pubblico è vietato:

- introdurre veicoli di qualsiasi tipo, se non autorizzati, e/o sostare con essi, salvo le carrozzine per il trasporto dei neonati e disabili, i piccoli velocipedi condotti da bambini e velocipedi condotti a mano;
- salire sugli alberi, legarvi, appendervi o infiggervi qualsiasi cosa, recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle aiuole, danneggiare o strappare foglie e rami;
- recare qualsiasi impedimento o deviazione anche solo temporanei, ai corsi d'acqua o canali in genere;
- estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e le essenze arbustive o arboree nonché scavare il terreno;
- asportare la terra.

Le norme suddette, valgono anche nei riguardi di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie e piazze comunali.

La raccolta di materiale vegetale, la cattura di esemplari di specie faunistiche in senso lato, la raccolta di funghi o di frutti è consentita nei modi e nei limiti previsti dalla Legge in materia.

In tutte le aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco e fatta eccezione per le necessità di intervento manutentivo.

Le attività organizzate all'interno degli spazi verdi non potranno svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalla normativa vigente specifica per la materia, alla quale si rimanda.

Articolo 54 - Deroghe alla norma generale

Per interventi di pubblica utilità eseguiti dall'Amministrazione comunale, o dalla stessa autorizzati, si opera in deroga alle disposizioni del vigente Regolamento, fatto salvo il principio del minor danno.

Articolo 55 - Danneggiamenti e/o abbattimento a carico di piante di proprietà comunale

I danni procurati ad esemplari arborei o arbustivi di proprietà comunale saranno addebitati al responsabile, tenendo conto del valore della pianta così come indicato al successivo articolo 56.

Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio arboreo e/o arbustivo comunale sarà effettuato ricorrendo alle imprese appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione comunale e sarà addebitato in forma pecuniaria al responsabile.

Il calcolo dell'indennizzo dovuto sarà valutato sulla stima dei danni, come indicato all'art. 56, secondo i due casi seguenti

- a) danno irreparabile che comporta l'abbattimento della pianta e la sua sostituzione con altra della medesima specie;
- b) danno parziale che comporta spese di manutenzione per il recupero del soggetto arboreo o arbustivo interessato.

Articolo 56 - Stima dei danneggiamenti

Nel caso in cui la pianta è stata abbattuta o dovrà essere abbattuta in seguito a danneggiamento irreparabile, l'indennizzo dovuto all'Amministrazione comunale sarà pari al valore della pianta indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente Regolamento, oltre alle spese per l'intervento dell'impresa che effettuerà i lavori.

Nel caso in cui la pianta abbia subito un danno parziale, l'indennizzo dovuto all'Amministrazione Comunale sarà pari ad una percentuale del valore della pianta (valore indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente regolamento); la percentuale dovuta sarà determinata in rapporto all'estensione percentuale delle lesioni rispetto alla dimensione della pianta danneggiata, come indicato nella tabella sottostante:

Percentuale delle lesioni rispetto alle dimensioni dell'albero	Indennizzo in percentuale rispetto al valore dell'albero
fino 10%	10%
dal 10 al 40%	40%
dal 40 al 70%	70%
oltre il 70%	100%

Articolo 57 - Competenze e responsabilità per la gestione

La gestione del verde pubblico è affidata all'Ufficio Tecnico.

Tutti gli interventi sul verde possono essere appaltati a imprese specializzate che, con mezzi e personale idonei, dovranno attenersi alle direttive dell'Ufficio Tecnico.

Le normative tecniche verranno disciplinate da un apposito capitolato di appalto redatto dallo stesso Ufficio Tecnico o da professionista incaricato.

L'Amministrazione comunale controllerà la corretta esecuzione dei lavori impiegando proprio personale qualificato o professionista incaricato.

Articolo 58 - Contributi volontari e sponsorizzazioni

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi.

L'Amministrazione Comunale può affidare in gestione aree verdi pubbliche a cittadini singoli o gruppi, associazioni, ditte ed Enti, anche sotto forma di sponsorizzazione, nei modi previsti da specifiche convenzioni.

Articolo 59 - Manifestazioni e feste popolari

Le manifestazioni sportive e gli spettacoli, come anche l'installazione di strutture per finalità ludiche o per feste, fiere e sagre cittadine, che vogliono essere svolte nelle aree verde pubbliche, devono essere autorizzate, con eventuale pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. Il soggetto che organizza la manifestazione dovrà presentare richiesta attraverso l'apposito modello (allegato A).

L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio Tecnico o da altro Ufficio da esso autorizzato.

Per far fronte a danni eventualmente arrecati al patrimonio pubblico durante le manifestazioni (compreso il periodo di installazione e smantellamento delle strutture), l'Ufficio Tecnico potrà richiedere un adeguato deposito cauzionale, la cui entità dovrà essere fissata dall'ufficio stesso.

Oltre a quanto già previsto segue che:

- a) le piante non dovranno essere utilizzate per affissioni, sostegno, installazioni varie;
- b) eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di proiezione della chioma degli alberi, dovranno essere opportunamente distanziati dalle piante in genere e mai a contatto diretto dei tappeti erbosi;
- c) attorno agli esemplari arborei e/o arbustivi dovrà essere comunque lasciata interamente libera un'area di diametro non inferiore a 5 metri, per non danneggiare gli apparati radicali, salvo autorizzazioni concesse in deroga;
- d) le strutture devono essere preferibilmente posizionate sulle aree pavimentate salvaguardando comunque la possibilità di transito pedonale;
- e) la dislocazione dei servizi igienici provvisori dovrà essere strutturata in modo da non provocare danni permanenti alle aree prative;
- f) il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata allo scopo di prevenire danni all'ambiente.

Articolo 60 - Attività di commercio ambulante

Nei parchi e nei giardini non è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante, salvo specifica autorizzazione comunale, vincolata all'eventuale pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Gli esercenti dovranno obbligatoriamente ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

Articolo 61 - Divieto di incendio delle sponde dei fossi, corsi d'acqua, orti ed aree incolte

E' vietato incendiare la vegetazione lungo le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, degli orti e delle aree incolte in genere.

Capo IV - Vigilanza e sanzioni

Articolo 62 - Vigilanza ed accertamenti

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente titolo gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali spetta il compito di applicare le sanzioni di cui all'articolo 63. Sono inoltre preposti alla sorveglianza il personale dell'Ufficio Tecnico, i quali sono tenuti a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso, ed il personale degli organi preposti alla tutela e vigilanza ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente titolo, delle leggi in materia o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono la Polizia Locale e altri organismi ed autorità competenti in materia.

Le violazioni al presente titolo possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Articolo 63 - Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente titolo sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali e che non costituisca reato.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie, in caso di inosservanza degli obblighi e divieti disciplinati dal presente titolo, sono definite nella tabella n. 3.

Titolo V - Rifiuti ed igiene urbana

Capo I - Principi generali

Articolo 64 - Finalità ed ambito d'applicazione

Il presente titolo disciplina in via generale la gestione integrata dei rifiuti urbani nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento. In particolare definisce le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.

L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare

correttamente i medesimi alla fonte. Il Comune si impegna ad informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale, al fine di rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere con comportamenti positivi all'affermarsi di modelli di consumo che considerino la variabile rifiuti come una importante voce di costo economico ed ambientale e, comunque, di coinvolgerli consapevolmente in sistemi di smaltimento più corretti.

La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali;
- assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:

- il reimpiego e il riciclaggio;

- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di gestione che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
- il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del Gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti anche mediante la promozione di accordi, contratti di programma, intese.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente titolo, si applicano le normative inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati sia a livello nazionale che locale. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con appositi atti comunali e/o ordinanze sindacali.

Articolo 65 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalla vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate con procedure stabilite dal D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche.

Capo II - Definizioni e classificazione dei rifiuti e norme relative all'assimilazione

Articolo 66 - Definizioni e classificazione dei rifiuti

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi (art. 184 del D.Lgs. n.152/06).

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. G), del D.Lgs. n. 152/06 ;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

I rifiuti urbani sono ulteriormente classificati come segue:

- 1) DOMESTICI, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, suddivisi in:
 - 1.1) ORDINARI:
 - a) VERDE: comprende il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;
 - b) UMIDO: comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo scottex, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;
 - c) SECCHI: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:

- c1) RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:
 - i. CARTA: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
 - ii. PLASTICA: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica per prodotti alimentari e non, purché non presentino evidenti residui putrescibili, non putrescibili, pericolosi e non pericolosi;
 - iii. VETRO : frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
 - iv. LATTINE: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
 - v. BARATTOLI: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;
 - vi. ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene o cassette di plastica, se recuperabili);
- c2) NON RECUPERABILI: tutte le frazioni non passibili di recupero. destinate allo smaltimento;
 - 1.1) PERICOLOSI: batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F"(tossici e/o infiammabili) quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, eventuali altri rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità/possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato;
 - 1.2) INGOMBRANTI: costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico (es: elettrodomestici, computer ...) o di arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta.
- 2) NON DOMESTICI, cioè non provenienti da civile abitazione e suddivisi in:
 - 2.1) ESTERNI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani;
 - 2.2) ASSIMILATI (RSA = rifiuti solidi assimilati ovvero rifiuti speciali assimilati agli urbani): sono costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. Per quanto riguarda i criteri quali-quantitativi per

l'assimilazione, si farà riferimento a quanto stabilito dagli artt. 67, 68 e 69 del presente regolamento. I rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco riciclabile e non, ecc.);

- 2.3) CIMITERIALI: - provenienti da esumazioni ed estumulazioni e soggetti a particolari modalità di gestione; - altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale classificabili nelle tipologie sopra indicate, quali secco recuperabile e non, verde, materiali lapidei etc.

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.C.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n.152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Articolo 67 - Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano criteri e modalità di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali.

L'assimilazione si realizza qualora vengano contemporaneamente rispettati i criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi di cui ai successivi articoli.

Per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, ai fini della raccolta e smaltimento, tipologia e criteri qualitativi e quantitativi degli stessi vengono utilizzate le norme ed i criteri di seguito riportati.

La composizione merceologica dei rifiuti assimilati deve essere analoga a quella dei rifiuti urbani o essere costituita da manufatti o materiali simili a quelli elencati nell'allegato H, fatto salvo le esclusioni sotto riportate.

Il loro smaltimento/trattamento non deve dare luogo ad emissioni o ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dai rifiuti urbani nel medesimo impianto.

Nel caso tali rifiuti siano stati contaminati da sostanze classificate come pericolose ai sensi della normativa vigente, non potranno essere ammessi agli impianti di trattamento, se non dopo preventiva bonifica.

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima categoria, oltre che naturalmente i rifiuti speciali classificati pericolosi e gli imballaggi terziari.

Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune, quali materiali:

- a) non aventi consistenza solida;
- b) che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
- c) fortemente maleodoranti;
- d) eccessivamente polverulenti;
- e) incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.

Sono esclusi dall'assimilazione quei rifiuti che, per le quantità prodotte e conferite singolarmente risultino incompatibili con il sistema di raccolta attivato dal Comune.

Possono essere esclusi dall'assimilazione i rifiuti che, pur inseriti nella lista dell'allegato H, siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e possano dalla stessa essere avviati correttamente a recupero/trattamento secondo modalità che non sono attivate dal Comune.

L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento da parte degli uffici competenti e/o dal Soggetto Gestore.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'effettuazione di controlli per verificare il corretto smaltimento di rifiuti speciali, per i quali l'utente goda di esenzione dal pagamento della tassa/tariffa per le relative superfici di produzione, e richiedere a tal fine documentazione a comprova.

Al fine della determinazione della produzione dei rifiuti assimilabili, prodotti da parte delle utenze non domestiche, rispetto alla totalità dei rifiuti urbani prodotti sull'intero territorio comunale, è opportuno rifarsi ad un criterio razionale, che consente di calcolare la Q_{nd} sulla base dei coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4b dell'allegato n.1 del D.P.R. n. 158 del

1999, i quali esprimono la potenzialità produttive in kg/mq/anno. La Q.nd, che rappresente la qualità complessiva annua di rifiuto prodotto dall'utenza non domestica in Kg, si può calcolare moltiplicando le superfici complessive imponibili delle utenze per il rispettivo Kd relativo all'attività corrispondente. Per semplice differenza è poi possibile trovare la Q.d delle utenze domestiche.

Articolo 68 - Criteri di assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali

Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali indicati nell'allegato H al presente Regolamento, tenuto conto delle seguenti ulteriori precisazioni per quanto riguarda:

1) Rifiuti da attività agricole

Sono assimilati agli urbani i rifiuti elencati nell'allegato H alle presenti norme, derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali.

2) Rifiuti da attività artigianali, commerciali e di servizio

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da attività artigianali e di servizio elencati nell'allegato H alle presenti norme.

3) Rifiuti da attività industriali

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti elencati nell'allegato H alle presenti norme, provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali.

4) Rifiuti sanitari

Sono assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da attività sanitarie rese in forma singola o organizzata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 254/03.

Non potranno in ogni caso essere assimilati quei rifiuti che siano classificati pericolosi ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Articolo 69 - Criteri di assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali

Oltre che all'accertamento della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è altresì subordinata alla verifica del criterio quantitativo così come di seguito riportato.

I rifiuti provenienti dalla singola attività sono assimilati agli urbani dal punto di vista quantitativo qualora la loro produzione non

risulti superiore a una volta il coefficiente di produttività specifica denominato kd e così definito dall'allegato n.1 del D.P.R. n. 158 del 1999, espresso in kg/mq/anno, rapportato alla superficie ed alle categorie di attività definite nell'allegato I al presente Regolamento,

In caso di pluriattività sarà considerata la categoria dell'attività prevalente.

Qualora la quantità di rifiuti prodotti superi la soglia quantitativa annua di cui al precedente comma, non è consentito lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta, per la parte eccedente, anche nel caso in cui i rifiuti siano analoghi a quelli urbani sotto il profilo qualitativo.

Ai fini della verifica e controllo dei quantitativi di rifiuti prodotti saranno assunti come riferimento i quantitativi dichiarati all'interno del Modello Unificato di Dichiarazione (M.U.D.); potranno inoltre essere utilizzati altri strumenti tecnici o amministrativi adatti allo scopo.

Capo III - Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici ed assimilati

Articolo 70 - Gestione dei rifiuti urbani domestici ed assimilati

Il presente capo riguarda le attività di gestione dei Rifiuti Urbani Domestici e Rifiuti Urbani Assimilati, come definiti dall'articolo 66.

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa, sull'intero territorio comunale.

Il servizio è regolato e disciplinato dal D.Lgs. n. 152/06 e dal presente regolamento di igiene urbana.

L'intera gestione dei rifiuti di cui al presente capo viene effettuata da questo Comune con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Comune.

Articolo 71 - Finalità del servizio di raccolta differenziata

Il servizio di raccolta differenziata viene attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti indifferenziati da smaltire tal quale;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di R.U. che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei R.U. (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- d) migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono (o comunque è opportuna) l'adozione di tecniche di trattamento separate;
- e) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- f) contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani in equilibrio con i benefici derivanti dalla raccolta differenziata.

Articolo 72 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta, in particolare tipologie delle frazioni, giorni, orari e modalità, sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di gestione, attraverso apposito atto della giunta comunale e/o indicati nel contratto d'appalto.

L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.

La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene, di norma, effettuata mediante sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con sistemi domiciliari ("porta a porta").

Articolo 73 - Conferimenti

Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati).

I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.

Il produttore è tenuto a conferire i propri rifiuti negli orari stabiliti, che potrebbero variare anche a seconda della stagionalità e che potranno essere individuati attraverso apposito atto della giunta comunale od altro atto.

Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti.

Le frazioni di rifiuto, per le quali è messa in atto la raccolta differenziata, devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Il conferimento di questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale. Nel caso che i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

I sacchi o contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da

rimanere il minor tempo possibile incustoditi. I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse. Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali possono essere usati idonei mezzi e/o appositi contenitori di proprietà dell'utente il quale deve garantirne la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione. Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

E' vietato:

- a) introdurre in una determinata frazione merceologica di rifiuto riciclabile una di tipo diverso;
- b) l'utilizzo di sacchetti non compatibili rispetto alla frazione da conferire;
- c) l'uso di sacchetti non idonei rispetto a quelli prescritti;
- d) l'uso di contenitori e cassonetti diversi da quelli forniti e/o prescritti dall'Amministrazione comunale, per la raccolta della frazione costituita da imballaggi in vetro, lattine e scatolame in acciaio e banda stagnata;
- e) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta;
- f) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
- h) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigaretta e

simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;

- i) conferire al servizio di raccolta comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità rispetto alle modalità stabilite nel servizio di raccolta;
- j) depositare unitamente ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge;
- k) il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;
- l) depositare unitamente ai rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili;
- m) abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura, provenienti dalle abitazioni, nei pressi ed all'interno dei cestini stradali.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Articolo 74 - Conferimenti per utenze condominiali o collettive

Per le utenze di tipo condominiale, o comunque collettivo (esempio cortili), a seconda di quanto previsto da apposito atto dell'Amministrazione comunale, i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori che verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

I contenitori sono collocati su area, appositamente predisposta a cura e spese del proprietario, con le seguenti caratteristiche:

- a) insistente su terreno privato;
- b) di dimensioni adeguate;
- c) il più vicino possibile all'accesso della strada pubblica;
- d) realizzata in modo da consentire la facile e sollecita rimozione dei contenitori da parte degli addetti al servizio;
- e) pavimentata con materiale consistente, omogeneo e lavabile;
- f) collegata alla strada pubblica mediante pavimentazione continua, consistente ed omogenea, non attraversante locali pubblici.

Qualora la particolare conformazione dell'edificio renda impossibile l'adattamento alle norme sopra indicate, gli interessati propongono altre soluzioni che saranno valutate dagli uffici comunali competenti.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno anche essere messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente titolo.

I soggetti tenuti rispondono all'Amministrazione comunale dell'alienazione e/o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso.

In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del Gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

Per coloro che non abbiano possibilità (es. per motivi igienico-sanitari) e/o spazi di stoccaggio nella proprietà privata, potranno essere individuate e utilizzate aree pubbliche per il posizionamento dei contenitori, su autorizzazione dei competenti uffici comunali. Tali contenitori potranno costituire anche un'unità a servizio di più utenze, fermo restando la responsabilità delle stesse per un corretto conferimento.

La pulizia e la disinfezione dei contenitori possono essere imposte agli utilizzatori dagli uffici comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico-sanitari o di decoro.

I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. L'Amministrazione comunale potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.

Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene,

di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.

Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta all'Amministrazione comunale, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'Amministrazione.

È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di sostare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.

In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito l'Amministrazione comunale da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare l'Amministrazione comunale con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

Articolo 75 - Operazioni di raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato secondo la frequenza ed il calendario stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti articoli e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto d'Appalto.

Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.), secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto d'Appalto.

È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli

operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

Articolo 76 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e delle norme in materia ambientale.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione comunale.

Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

- a) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
- b) il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee ed il raggruppamento per il trasporto.

Articolo 77 - Smaltimento

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

- realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Articolo 78 - Compostaggio domestico

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto

compostaggio domestico delle Frazione Organica dei Rifiuti Urbani Domestici.

Ogni utente interessato alla pratica del compostaggio potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulle frazioni verde ed umido prodotti dal suo nucleo familiare/abitazione ed utilizzare i prodotti di risulta sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo 79 - Associazioni di volontariato ed incentivi

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma precedente, coordinino con l'Amministrazione comunale anche tramite il Soggetto Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- a) frazione secca;
- b) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- c) alluminio in forma di contenitori per liquidi;
- d) metalli;
- e) rifiuti ingombranti di natura domestica;
- f) stracci e vestiario usato.

E' vietata la raccolta dei seguenti materiali:

- a) frazione umida dei rifiuti urbani;
- b) rifiuti urbani pericolosi;
- c) oli e batterie auto.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto

ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Il Comune potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso.

Articolo 80 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

L'Amministrazione comunale cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini per quanto riguarda la raccolta differenziata.

Periodicamente viene data pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi della raccolta differenziata per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre potranno essere fornite e rafforzate informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni ed esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Il Comune attiverà un canale preferenziale di assistenza agli utenti direttamente o tramite il gestore del servizio per fornire informazioni, ricevere eventuali segnalazioni sui disservizi o prenotare i servizi di raccolta su chiamata.

Capo IV - Norme relative alla gestione dei rifiuti esterni e cimiteriali

Articolo 81 - Definizioni e disposizioni

Il presente capo riguarda le attività di gestione dei rifiuti esterni e cimiteriali così come definiti dalla normativa in vigore.

Articolo 82 - Rifiuti e divieti generali

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. Tale divieto si applica anche alle fontane ed acque pubbliche.

E', inoltre, vietato:

- a) accatastare rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per rifiuti urbani pericolosi e non

od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata;

- b) ogni forma di cernita, o rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
- c) bruciare rifiuti quali plastica o altri materiali che possono generare inquinamento, disturbo e/o danni alle cose e alla salute delle persone, escludendo le frazioni che possono essere usate con le dovute cautele di sicurezza e in apposite strutture, quali combustibili senza causare pericolo di inquinamento, come il materiale ligneo-cellulosico (legname, carta ..) non trattato chimicamente o contenente porzioni di materiale estraneo.

Il Comune, ove avvengono scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, accerterà, per il tramite della Polizia Locale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente e dal presente titolo, a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale periodo il Comune eseguirà, con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, direttamente o mediante impresa privata, a spese di tali soggetti qualora individuabili.

Articolo 83 - Mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, anche dei mercati non ordinari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendoli secondo le modalità prescritte in apposito atto e/o autorizzazione emanati dal Comune.

E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

Articolo 84 - Pozzetti, caditoie e cestini

E' vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi nei pozzetti d'ispezione grigliati stradali e nelle

caditoie di raccolta al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti.

Articolo 85 - Spettacolo viaggianti e luna park

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'utilizzo e lasciate pulite dagli occupanti. Modalità, tempistiche di conferimento e smaltimento dei rifiuti saranno definite in specifici atti e/o disposizioni degli uffici comunali competenti e/o apposite ordinanze sindacali.

E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

Articolo 86 - Manifestazioni e feste popolari

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale, attraverso il modulo previsto dall'allegato A, il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare.

Sono, inoltre, tenuti a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti secondo le modalità definite dagli uffici comunali competenti, e si devono impegnare a conferire tali rifiuti in maniera differenziata.

E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

Articolo 87 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici, quali bar, caffè, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, sia essa anche temporanea, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, installando anche adeguati contenitori propri, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, a causa della particolare

attività esercitata determinando imbrattamento delle aree con residui ed involucri delle merci, sono tenuti alla pulizia quotidiana con le stesse modalità dei marciapiedi antistanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni non riciclabili.

È vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

Articolo 88 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private nonché di uso pubblico, recintate e non, devono essere ben tenuti puliti ed ordinati a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque da chi ne abbia la disponibilità che deve inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.

A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere anche alle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, affinché vengano eseguiti, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 89 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie

medesima ed alla rimozione dei materiali di risulta. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno). In caso di inosservanza il Comune eseguirà, con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, direttamente o mediante impresa privata, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Articolo 90 - Pulizie di aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.). In caso di inosservanza il Comune eseguirà, con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, direttamente o mediante impresa privata, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Articolo 91 - Aree di sosta temporanea

Le aree assegnate dalla Autorità Municipale alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti e

pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

Articolo 92 - Contenitori in spazi pubblici o sede stradale

L'Amministrazione comunale, al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti da parte dei propri cittadini, potrà collocare, in determinati spazi pubblici o sulla sede stradale, anche solo in determinati giorni e/o stagioni, contenitori per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti. I contenitori saranno indicati da apposita segnaletica che indicherà uso, modalità e tipologia dei rifiuti che è possibile conferire negli stessi.

L'accesso ed il relativo conferimento a codesti contenitori è autorizzata ai soli cittadini residenti e per lo smaltimento di modeste quantità riconducibili alla propria abitazione ed alle relative utenze domestiche.

Non è consentito l'accesso ad imprese, ditte od altro ed a tutte le utenze non domestiche anche aventi la propria sede legale nel comune di Somaglia. L'Amministrazione comunale potrà autorizzare conferimenti da parte di utenti diversi da quelli citati nel precedente comma, sentito il parere del Gestore del servizio, attraverso apposito atto degli uffici preposti.

E' vietato accatastare rifiuti nelle vicinanze di tali contenitori ed introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata.

Gli spazi ove vengono posizionati tali contenitori potranno essere soggetti a videosorveglianza al fine di prevenire comportamenti errati e/o illeciti.

Articolo 93 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 devono essere stoccati in contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare: i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse. I materiali lapidei, di costruzione e demolizione, sono considerati inerti.

I rifiuti di cui alla lett. b) del comma 1 sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie. In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici e resti di indumenti andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino ad

idoneo impianto di smaltimento secondo le disposizioni vigenti. I residui metallici potranno essere recuperati dopo che sia stata ottenuta la disinfezione degli stessi. Le attività di gestione di tali rifiuti sono eseguite tramite ditte appositamente incaricate secondo le normative vigenti in materia.

Capo V - Centro di raccolta

Articolo 94 - Finalità del servizio

Il Comune di Somaglia ha attivato in paese un'area attrezzata e custodita (di seguito denominata Centro di raccolta) per la raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti del servizio di asporto dei rifiuti urbani ed assimilati.

Il Centro di raccolta costituisce un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata. All'interno dell'area sono dislocati contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati negli articoli successivi secondo le norme dettate dal presente titolo ed eventuali disposizioni dettate dal Gestore del Servizio per il buon funzionamento dell'impianto e sotto la vigilanza dell'incaricato.

Articolo 95 - Gestione del Centro di raccolta

Il Centro di raccolta è gestito direttamente dal Comune mediante l'affidamento al Gestore del Servizio di igiene Urbana. La gestione è regolata dal contratto d'appalto tra l'Amministrazione comunale ed il Gestore del Servizio.

Il Gestore del Servizio è tenuto alla vigilanza del Centro di raccolta, informando gli uffici competenti sulle richieste di conferimenti anomali per qualità e quantità.

E' compito del Gestore del servizio provvedere alla movimentazione e trasporto nei siti di conferimento o di smaltimento dei rifiuti raccolti presso la piazzola. Dovrà comunicare eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta gestione della stessa.

Quando il contenitore è giunto a riempimento, il materiale dovrà essere trasportato all'idoneo sito di trattamento o smaltimento per ciascuna tipologia del rifiuto.

Tali aree saranno utilizzate dal Gestore del Servizio in funzione di un migliore svolgimento del servizio di raccolta. Qualora fosse possibile, per la disponibilità di impianti, avviare al recupero o trattamento nuove frazioni di rifiuto il Comune potrà attivare tali nuove raccolte. Potrà essere richiesta e/o effettuata, inoltre, la pesatura di alcuni tipi di materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente, qualora ritenuto necessario ai fini dell'organizzazione di particolari servizi.

Articolo 96 - Apertura, accesso, modalità di conferimento e rifiuti conferibili

I rifiuti potranno essere conferiti presso il Centro di raccolta, a cura del produttore, nei giorni, negli orari e con le modalità decise dall'Amministrazione Comunale attraverso apposito atto della Giunta Comunale, sentito il parere del Gestore del Servizio, oppure opportunamente definiti nel contratto d'appalto.

Le tipologie dei rifiuti che possono essere conferite presso il Centro di raccolta sono stabilite, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di gestione, attraverso apposito atto di giunta e/o indicati nel contratto d'appalto.

Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti del servizio di raccolta rifiuti residenti nel territorio comunale. L'utente, sia domestico che non, che intende conferire i rifiuti alla piazzola deve qualificarsi agli addetti alla custodia presentando idoneo documento definito valido dalla Giunta Comunale, dichiarando, altresì, i dati, relativi ai rifiuti da conferire, che sono stati indicati nell'atto della Giunta Comunale prima citato.

L'Amministrazione comunale potrà autorizzare conferimenti da parte di utenti non residenti, sentito il parere del Gestore del servizio, attraverso apposito atto degli uffici preposti.

Potrà essere richiesta e/o effettuata, inoltre, la pesatura di alcuni tipi di materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente, qualora ritenuto necessario ai fini dell'organizzazione di particolari servizi.

Il personale addetto alla custodia, dopo la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso al servizio, registrerà su apposito modulo od altro materiale idoneo a tale scopo le quantità e le tipologie di rifiuti conferiti.

I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente e, qualora si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, è tenuto a provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.

E' vietata ogni forma di cernita, o rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori del Centro di raccolta.

Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori od all'esterno del Centro di raccolta.

Articolo 97 - Addetti

Durante l'orario di apertura del Centro di raccolta l'addetto alla custodia e gestione operativa dello stesso dovrà provvedere:

a) ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;

b) a vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Gestore del Servizio sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che ai soggetti conferenti;

c) a mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando gli interventi necessari;

d) informare con opportuno preavviso il Gestore del Servizio circa le necessità di svuotamento dei contenitori;

e) a tenere gli eventuali registri di carico e scarico previsti;

f) a comunicare al Gestore del Servizio ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;

g) ad identificare gli utenti, mediante idoneo documento definito valido dalla Giunta Comunale e procedere alla compilazione del modulo per registrare le stime di quantità e le tipologie di rifiuti conferiti;

h) ad indossare idonei indumenti da lavoro di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);

i) a tenere un contegno corretto con gli utenti. In caso di improrogabile assenza l'addetto alla custodia dovrà avvisare gli Uffici comunali competenti e dovrà procedere alla chiusura del Centro di raccolta ed all'affissione all'ingresso di idoneo avviso.

L'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme.

L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente titolo.

L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire idoneo documento definito valido dalla Giunta Comunale, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti o in difformità alle norme del presente titolo.

L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del Centro di raccolta, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.

E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di raccolta di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

Capo VI - Vigilanza e sanzioni

Articolo 98 - Vigilanza ed accertamenti

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente titolo gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ai quali spetta il compito di applicare le sanzioni di cui all'articolo 99. Sono, inoltre preposti alla sorveglianza il personale dell'Area Tecnica ed il personale del Gestore del Servizio di igiene urbana, i quali sono tenuti a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso, e il personale degli organi preposti alla tutela e vigilanza ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente titolo, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvede la Polizia Locale e altri organismi ed autorità competenti in materia.

Le violazioni al presente titolo possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Articolo 99 - Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente titolo sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali e che non costituisca reato

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al Codice della Strada e ad altre norme di settore.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie, in caso di inosservanza degli obblighi e divieti disciplinati dal presente titolo, sono definite nella tabella n. 5.

Allegato A - Modulo comunicazione manifestazioni e feste popolari con relativi servizi

RICHIESTA SERVIZI PER MANIFESTAZIONI O FESTE POPOLARI
--

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE:

ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE:

DATA:

SERVIZI RICHIESTI (barrare le voci che interessano):

- TRANSENNE
- DISINFESTAZIONE ZANZARE
- TAGLIO ERBA
- PULIZIA BAGNO PARCA VASCA
- RIFIUTI (RACCOLTA E CONFERIMENTO)
- PULIZIA LUOGHI
- SVUOTAMENTO CESTINI
- PROTEZIONE CIVILE/POLIZIA LOCALE
- ALTRO (SPECIFICARE)

Si allega eventuale elenco di cartelli pubblicitari e direzionali relativi alla manifestazione o festa popolare con relativo posizionamento.

Somaglia, lì

IL PRESIDENTE

Allegato B - Patologie vegetali o parassiti di cui è obbligatoria la segnalazione immediata per iscritto all'autorità competente.

- **Tracheomiosi delle querce**
- **Cancro colorato del platano**
- **Grafiosi dell'olmo**
- **Cancro del cipresso**
- **Verticillosi**
- **Colpo di fuoco batterico delle rosacee**
- **Processionaria del pino e processionaria della quercia**
- **Bostrico**
- **Scolitidi dell'olmo**
- **Minatrice dell'ippocastano**

Allegato C - Specie esotiche di cui è vietata la piantumazione

Genere e specie	Tendenza a spontaneizzare
Acer negundo	Alta
Ailanthus altissima	Alta
Amorpha fruticosa	Alta
Buddlejadavidii	Alta
Prunus serotina	Alta
Quercus rubra	Alta
Robinia pseudoacacia	Alta
Spiraeajaponica	Medio/Alta
Broussonetiapapyrifera	Media
Gleditsiatriacanthos	Media
Ulmuspumila	Media
Paulownia tomentosa	Bassa

Allegato D - Tipi di piante e classi di altezza degli alberi

CLASSI DI ALTEZZA DEGLI ALBERI			
ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA - Alberi che a maturità superano i 25 metri			
Angiosperme			
Acero di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Liriodendro	<i>Liriodendron tulipifera</i>
Acero riccio	<i>Acer platanoides</i>	Platano ibrido	<i>Platanus x acerifolia</i>
Acero saccharino	<i>Acer saccharinum</i>	Pioppo	<i>Pupulus spp.</i>
Ippocastano	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Quercia palustre	<i>Quercus palustris</i>
Ailanto	<i>Ailanthus altissima</i>	Rovere	<i>Quercus petraea</i>
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>	Farnia	<i>Quercus robur</i>
Castagno	<i>Castanea sativa</i>	Quercia rossa	<i>Quercus rubra</i>
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>	Tiglio	<i>Tilia spp.</i>
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>	Olmo ciliato	<i>Ulmus laevis</i>
Noce nero	<i>Juglans nigra</i>	Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>
Gimnosperme			
Abete bianco	<i>Abies alba</i>	Abete del Colorado	<i>Picea pungens</i>
Araucaria	<i>Araucaria araucana</i>	Pino nero	<i>Pinus nigra</i>
Libocedro	<i>Calocedrus decurrens</i>	Pino strobo	<i>Pinus strobus</i>
Cedro	<i>Cedrus spp.</i>	Pino dell'Himalaya	<i>Pinus wallichiana</i>
Cipresso di Lawson	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
Cedro del Giappone	<i>Cryptomeria japonica</i>	Abete di Douglas	<i>Pseudotsugamenziesii</i>
Ginkgo	<i>Ginkgo biloba</i>	Sequoia	<i>Sequoia sempervirens</i>
Larice europeo	<i>Larix decidua</i>	Wellingtonia	<i>Sequoiadendron giganteum</i>
Larice giapponese	<i>Larix leptolepis</i>	Tuia gigante	<i>Thuja plicata</i>
Metasequoia	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	Tsuga del Canada	<i>Tsuga canadensis</i>
Abeterosso	<i>Picea excelsa</i>	Cipresso di palude	<i>Taxodium distichum</i>
Abete orientale	<i>Picea orientalis</i>		

ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA - Alberi che a maturità misurano un'altezza compresa tra 15 e 25 metri			
Angiosperme			
Acero della Virginia	<i>Acer negundo</i>	Carpino nero	<i>Ostryacarpinifolia</i>
Noce comune	<i>Juglans regia</i>	Ciliegio selvatico	<i>Prunusavium</i>
Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Noce del Caucaso	<i>Pterocaryafraxinifolia</i>
Acero rosso	<i>Acer rubrum</i>	Leccio	<i>Quercusilex</i>
Ippocastano rosa	<i>Aesculus carnea</i>	Roverella	<i>Quercuspubescens</i>
Ontano napoletano	<i>Alnus cordata</i>	Sughera	<i>Quercussuber</i>
Betullanera	<i>Betyulanigra</i>	Robinia	<i>Robinia pseudoacacia</i>
Betulla	<i>Betula pendula</i>	Salice bianco	<i>Salix alba</i>
Betulla americana	<i>Betulla papyrifera</i>	Sofora	<i>Sophorajaponica</i>
Carpino bianco	<i>Carpinusbetulus</i>	Sorbo montano	<i>Sorbus aria</i>
Catalpa	<i>Catalpa bignonioides</i>	Tiglio americano	<i>Tilia americana</i>
Bagolaro	<i>Celtisaustralis</i>	Olmo montano	<i>Ulmus glabra</i>
Spino di Giuda	<i>Gleditsiatriacanthos</i>	Olmo siberiano	<i>Ulmuspumila</i>
Magnolia sempreverde	<i>Magnolia grandiflora</i>		
Gimnosperme			
Cipresso dell'Arizona	<i>Cupressus glabra</i>	Tasso	<i>Taxus baccata</i>
Cipresso mediterraneo	<i>Cupressusempervirens</i>	Tuia occidentale	<i>Thujaoccidentalis</i>
Pino domestico	<i>Pinus pinea</i>		

ALBERI DI TERZA GRANDEZZA - Alberi che a maturità raggiungono un'altezza compresa tra 8 e 15 metri			
Angiosperme			
Acero campestre	<i>Acer campestre</i>	Paulonia	<i>Paulownia tormentosa</i>
Acacia di Costantinopoli	<i>Albizzia julibrissin</i>	Nespolo giapponese	<i>Eryobotryajaponica</i>
Gelso da carta	<i>Broussonetiapapyrifera</i>	Orniello	<i>Fraxinusornus</i>
Alloro	<i>Laurusnobilis</i>	Agrifoglio	<i>Ilexaquifolium</i>
Magnolia a foglia caduca	<i>Magnolia x soulangeana</i>	Ciliegio a grappoli	<i>Prunuspadus</i>
Melo da fiore	<i>Malusfloribunda</i>	Salice piangente	<i>Salixbabylonica</i>
Melo selvatico	<i>Malussylvestris</i>	Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbusaucuparia</i>
Gelso	<i>Morus spp.</i>	Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>
Gimnosperme			
Cipresso di Hinoki	<i>Chamaecyparisobtusata</i>	Falsatuia	<i>Thuyopsisdolabrata</i>
Ginepro comune	<i>Juniperuscommunis</i>		

ALBERI DI QUARTA GRANDEZZA - Alberi che a maturità raggiungono un'altezza tra 2,5 e 8 metri			
Angiosperme			
Mimosa	<i>Acacia dealbata</i>	Frangola	<i>Frangulaalnus</i>
Acero giapponese	<i>Acer japonicum</i>	Maggiociondolo	<i>Laburnumspp.</i>
Acero palmato	<i>Acer palmatum</i>	Lagerstroemia	<i>Lagerstroemia indica</i>
Corbezzolo	<i>Arbustusunedo</i>	Ligustro	<i>Ligustrumspp.</i>
Bosso	<i>Buxussempervirens</i>	Magnolia stellata	<i>Magnolia stellata</i>
Camelia	<i>Camelliaspp.</i>	Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>
Albero di Giuda	<i>Cercissiliquastrum</i>	Parrozia	<i>Parrotia persica</i>
Palma comune	<i>Trachycarpusfortunei</i>	Olivo	<i>Olea europaea</i>
Clerodendro	<i>Clerodendrontrichotomum</i>	Ciliegio asiatico	<i>Prunus serrulata</i>
Corniolo da fiore	<i>Corpus florida</i>	Sommacco	<i>Rhus spp.</i>
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>	Salicone	<i>Salixcaprea</i>
Biancospino	<i>Crataegusspp.</i>	Sambuco	<i>Sambucusnigra</i>
Eleagno	<i>Elaeagnuspungens</i>		
Gimnosperme			
Cefalotasso	<i>Cephalotaxusfortunei</i>	Ginepro cinese	<i>Juniperuschinensis</i>

Allegato E - Tabella del valore delle piante

TIPOLOGIE DI PIANTE	CLASSI DI CIRCONFERENZA (a 1,30 m di altezza dal suolo)			
	PICCOLE	MEDIE	GRANDI	ECCEZIONALI
	<i>da 75 a 125</i>	<i>da 126 a 200</i>	<i>da 201 a 290</i>	<i>oltre 291</i>
Ginkgoaceae (Ginkgo biloba)	€ 130	€ 310	€ 570	€ 830
Taxaceae	€ 200	€ 360	€ 670	€ 1.050
Altre Gimnosperme: famiglie <i>Cephalotaxaceae, Cupressaceae, Pinaceae, Taxodiaceae</i>	€ 130	€ 230	€ 360	€ 670
Angiosperme: generi <i>Castanea, Fagus, Juglans, Platanus, Quercus, Ulmus</i>	€ 155	€ 360	€ 700	€ 1.050
Angiosperme: generi <i>Acer, Aesculus, Alnus, Carpinus, Carya, Celtis, Fraxinus, Gleditsia, Liquidambar, Liriodendron, Ostrya, Prunus, Tilia</i>	€ 130	€ 260	€ 520	€ 930
Angiosperme: generi <i>Betula, Populus, Robinia, Salix</i>	€ 130	€ 230	€ 360	€ 620
Angiosperme: generi <i>Catalpa, Corylus, Crataegus, Ilex, Lagerstroemia, Ligustrum, Magnolia, Morus, Paulownia, Sorbus</i> e altre Angiosperme s.l.	€ 130	€ 340	€ 490	€ 830
Rampicanti	€ 260	€ 470	€ 1.050	€ 1.050

*Allegato F - Modulo per comunicazione di interventi su alberi, siepi e boscaglie***COMUNICAZIONE DI INTERVENTO SU ALBERI, SIEPI E BOSCAGLIE**

Il/La sottoscritto/a

Residente a in via/piazza

proprietario/a dell'area sita in via

dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale che disciplina la tutela del verde pubblico e privato.

.....

CHIEDE AUTORIZZAZIONE ALLA POTATURA (Art.45)

di n. albero/i; nome specie: ; diametro tronco: ; misura da terra:

di n. albero/i; nome specie: ; diametro tronco: ; misura da terra:

di n. albero/i; nome specie: ; diametro tronco: ; misura da terra:

di n. albero/i; nome specie: ; diametro tronco: ; misura da terra:

di n. albero/i; nome specie: ; diametro tronco: ; misura da terra:

.....

CHIEDE AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO/ESTIRPAZIONE (Artt. 43-51)

di n. albero/i; nome specie: ; diametro tronco: ; misura da terra:

di n. albero/i; nome specie: ; diametro tronco: ; misura da terra:

di n. albero/i; nome specie: ; diametro tronco: ; misura da terra:

 motivi per i quali si intende richiedere l'abbattimento/estirpazione:

- sostituzione graduale di alberi in un popolamento costituito da alberi molto vecchi;
- eliminazione di individui appartenenti a specie esotiche per interventi di rinaturalizzazione;
- pianta sita a distanza troppo breve dal confine di proprietà o da edifici;
- reale necessità non eliminabile di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la pianta;
- pericolo immediato di schianto della pianta o di parte di essa;
- pianta morta o deperiente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature;
- altro (indicare)

dichiara di essere disponibile ad effettuare il reimpianto con nuovi alberi.

Somaglia, li

Firma del Richiedente

*Allegato G - Distanze legali degli alberi dai confini
(articoli estrapolati dal Codice Civile)*

ART. 892 - DISTANZE PER GLI ALBERI

Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1. Tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui il fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

2. Un metro e mezzo per gli alberi non di alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui il fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami.

3. Mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di m 2,50.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono vicino al ceppo, e di due metri per piante di robinie.

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o della linea stessa al luogo dove fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda alla sommità del muro (*Art.579.Codice Civile del 1865*).

Si applicano le disposizioni del Codice quando la distanza non sia disciplinata dai regolamenti e/o dagli usi locali, cioè dalla pratica normalmente seguita dal luogo.

Il danno che gli alberi possono produrre al vicino deriva dall'ombra dei rami e dalle radici che possono estendersi sottoterra anche per vari metri di lunghezza, provocando uno sfruttamento del terreno e potendo minare le fondazioni del muro di proprietà del vicino.

Si tenga presente che nel caso di terreni in declivio la distanza va misurata seguendo la perpendicolare dal confine al tronco.

Nel caso di alberi a fusto inclinato la distanza si misura dalla base del tronco. Gli alberi che nascono spontaneamente, a una distanza inferiore, debbono essere estirpati.

Dice l'articolo 892 che le distanze suddette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda alla sommità del muro.

Si deduce pertanto che si ha l'obbligo dell'osservanza della distanza se il muro del confine sia di proprietà esclusiva del vicino, e si deduce anche che l'albero, portato per sua natura a superare l'altezza del muro divisorio comune o proprio, può essere conservato a distanza minore di quella prescritta, quando venissero recisi i rami per quell'altezza eccedente la sommità del muro stesso.

ART. 893 - ALBERI PRESSO STRADE, CANALI E SUL CONFINE DI BOSCHI

Per gli alberi che nascono nei boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali.

Se gli uni e gli altri non dispongono si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente (*Art. 580.Codice Civile del 1865*).

L'art.893 disciplina la distanza degli alberi che sorgono o siano piantati presso strade, canali e sul confine di boschi per la quale, in mancanza di regolamenti o di usi locali, si provvede osservando le distanze prescritte dall'art.892 del Codice Civile.

Occorre trattarsi di boschi, canali e strade di proprietà privata, poiché per quelli di pubblica appartenenza si provvede con leggi speciali.

Qualora il proprietario di un fondo abbia piantato alberi di alto fusto sino alla distanza di 50 cm dal fondo del vicino coltivato a bosco uniformandosi in ciò alla consuetudine locale che tale

distanza stabilisce per piantagioni limitrofe a boschi, non è tenuto a spostare le sue piantagioni a maggiore distanza qualora il vicino trasformi la cultura del terreno limitrofo in seminativo.

ART. 894 - ALBERI A DISTANZA NON LEGALE

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o che nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti (*Art.581 Codice Civile del 1865*).

Gli alberi piantati, o anche nati spontaneamente a distanza minore delle legali, conferiscono al vicino il diritto alla loro estirpazione, allo scopo di evitare che la limitazione al solo taglio possa determinare la produzione della vegetazione a distanza illegale.

Cessa tale diritto quando si abbia usucapito il diritto alla minore distanza, o quando essa sia disciplinata dal titolo o quando sia tale per destinazione del padre di famiglia, e infine nel caso in cui la piantagione sia stata dichiarata di notevole interesse artistico.

In questo caso "Il vincolo di bellezza panoramica" imposto su di un immobile ai sensi della legge 11 giugno del 1922 n. 772 crea, per utilità pubblica, una situazione giuridica particolare che, oltre a colpire direttamente l'immobile vincolato, può anche riflettersi indirettamente su altri immobili a quello vicini.

Pertanto qualora un proprietario abbia nel suo fondo una piantagione a distanza illegale dal confine, e successivamente ad una diffida intimata dal vicino, che si pretende danneggiato, intervenga da parte dell'autorità competente alla dichiarazione di notevole interesse artistico della piantagione stessa, il vicino non può pretendere la rimozione della piantagione e l'osservanza delle distanze legali, né il risarcimento del danno quale surrogato dalla mancata rimozione; ha solo il diritto al risarcimento del danno arrecato dalla piantagione sino al momento in cui il vincolo fu imposto.

ART. 895 - DIVIETO DI RIPIANTARE ALBERI A DISTANZE NON LEGALI

Se si è acquisito il diritto di tenere alberi a distanza minore di quella sopra indicata, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Dato il carattere d'interesse privato delle distanze dettate dall'art.892, queste possono essere derogate per volontà degli interessati o per intervenuta prescrizione ventennale, come anche per destinazione del padre di famiglia.

ART.896 - RECISIONE DI RAMI PROTESI E DI RADICI

Quegli su cui il fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi il regolamento e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'Art.843 (*Art.582 Codice Civile del 1865*).

Il principio affermato dall'Art.896 è che siano o no gli alberi piantati alla distanza legale, i rami e le radici non possono invadere il fondo del vicino.

Per tutte le piante in genere si fa eccezione quando i regolamenti e gli usi locali dispongono diversamente.

I rami degli alberi piantati su strade pubbliche e che si protendono sul fondo altrui si sottraggono all'obbligo del taglio poiché essi "formano un accessorio dell'opera pubblica"; e quindi i proprietari latitanti non hanno diritto di pretendere la recisione dei rami che si protendono nei

loro fondi, bensì il diritto all'ammenda dei danni a norma dell' Art. 46 della legge di espropriazione per pubbliche utilità.

Allegato H - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi degli articoli 67 e 68 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti

- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Allegato I - Coefficienti di produttività specifica (kd) espresso in kg/mq/anno per l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi dalle abitazioni assimilabili agli urbani per qualità e quantità

Categoria	Attività	kd
1	Musei	4,20
1	Biblioteche	4,20
1	Scuole	4,20
1	Luoghi di culto	4,20
1	Scuole	4,20
1	Chiese, luoghi di culto	4,20
1	Associazioni	4,20
2	Campeggi	6,55
2	Distributori carburanti	6,55
4	Esposizioni	3,55
4	Autosaloni	3,55
5	Alberghi con ristorante	10,93
6	Alberghi senza ristorante	7,49
7	Case di cura e riposo	8,19
8	Uffici	9,30
8	Agenzie immobiliari	9,30
8	Agenzie di viaggi	9,30
8	Agenzie di assicurazioni	9,30
8	Agenzie in generale	9,30
9	Banche, istituti di credito	4,78
10	Negozi abbigliamento	9,12
10	Negozi arredamento	9,12
10	Negozi arredo bagno	9,12
10	Negozi arredo casa	9,12
10	Negozi articoli regalo	9,12
10	Negozi calzature	9,12
10	Negozi cartoleria	9,12
10	Negozi casalinghi	9,12
10	Negozi colori e cornici	9,12
10	Mesticherie	9,12
10	Commercio all'ingrosso	9,12
10	Cornici e stampe	9,12
10	Negozi cristalleria	9,12
10	Negozi elettrodomestici	9,12
10	Negozi erboristeria	9,12
10	Negozi ferramenta	9,12
10	Negozi fotottica e occhiali	9,12
10	Negozi giocattoli	9,12
10	Negozi gioielleria	9,12
10	Negozi valigie e pelletteria	9,12
10	Librerie	9,12
10	Mercerie	9,12
10	Sanitaria	9,12
10	Profumeria	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze	12,45

Categoria	Attività	kd
12	Barbiere, parrucchiere, estetica	8,50
12	Idraulico	8,50
12	Fabbro	8,50
12	Calzolaio	8,50
12	Elettricista	8,50
12	Serigrafia	8,50
12	Punteria e trafiglieria	8,50
12	Sartoria	8,50
12	Tappezzerie	8,50
12	Tessuti e tendaggi	8,50
12	Tipografie	8,50
12	Oreficeria	8,50
12	Falegname	8,50
12	Ottico	8,50
12	Attività artigianale tipo botteghe	8,50
13	Gommista	9,48
13	Carrozzerie	9,48
13	Elettrauto	9,48
13	Laboratori meccanici	9,48
13	Officina auto	9,48
13	Cicli e moto	9,48
14	Azienda generica	7,50
14	Aziende ceramiche	7,50
14	Azienda meccanica	7,50
14	Industria plastica	7,50
15	Attività artigianale di produzione beni specifici	8,92
15	Infissi alluminio	8,92
15	Industria tessile	8,92
15	Edilizia	8,92
15	Materiali edili	8,92
15	Decorazioni ceramica	8,92
15	Lavorazioni carni	8,92
16	Pizzerie, pub, osterie	39,67
16	Ristoranti, trattorie	39,67
17	Bar, caffè	51,47
17	Pasticceria bar	51,47
18	Supermercato alimentare	14,43
18	Salumeria, formaggi e generi elementari	14,43
18	Pasta fresca	14,43
18	Drogheria, macelleria	14,43
18	Forno, pane	14,43
19	Supermercato promiscuo	12,59
19	Pluricenze alimentari e/o miste	12,59
20	Piante e fiori	49,72
20	Magazzino verdure	49,72
20	Ortofrutta	49,72
20	Pescheria	49,72
21	Discoteche e night club	13,45

TABELLA N. 1 - SANZIONI RELATIVE AL TITOLO II - DECORO URBANO

VIOLAZIONE				SANZIONE	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	Minima	Massima
6	1		Mancata indicazione del posizionamento di cartelli nella richiesta in caso di manifestazioni e feste popolari	€ 10	€ 60
6	2		Inosservanza delle prescrizioni degli Uffici comunali competenti in merito al posizionamento di cartelli nel caso di manifestazioni e feste popolari	€ 25	€ 150
6	3		Mancata rimozione, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, di ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate, a seguito delle operazioni condotte	€ 50	€ 300
7	1	a	Fare giochi che possano arrecare alle persone disturbo, danno o molestia eccedenti la normale tollerabilità o comunque deteriorare immobili o cose o comunque tenere comportamenti che sono stati espressamente vietati	€ 25	€ 150
7	1	b	Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali	€ 50	€ 300
7	1	c	Svolgere l'attività di lavavetri, di cartomante o similari	€ 50	€ 300
7	1	d	Lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose	€ 50	€ 300
7	1	e	Introdursi e fermarsi sotto i portici, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, per dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro	€ 50	€ 300
7	1	f	Creare turbativa e disturbo al regolare esercizio delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche o ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito	€ 50	€ 300
7	1	g	Soddisfare, in spazi ed aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico, bisogni corporali	€ 25	€ 150

7	1	h	Raccogliere questue ed elemosine per qualunque motivo causando disturbo ai passanti	€ 25	€ 150
7	1	i	Gettare o lasciare cadere a terra e/o nei corsi d'acqua carta , altri oggetti o liquidi di qualsiasi genere	€ 50	€ 300
7	1	j	Installare, anche temporaneamente, lungo le banchine o, in ogni modo, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, prefabbricati, cassette o altri oggetti senza apposita autorizzazione	€ 50	€ 300
7	1	k	Segare o spaccare legna su suolo pubblico	€ 50	€ 300
7	1	l	Apportare o spargere fango o qualsiasi tipo di detriti sulla carreggiata stradale anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni stradali	€ 50	€ 300
7	2	a	Effettuare in cambio di danaro operazioni di pulizia dei vetri dei veicoli o altro	€ 50	€ 300
7	2	b	Offrire ai conducenti, in cambio di danaro, oggetti di qualsiasi genere	€ 50	€ 300
7	2	c	Richiedere aiuti in denaro	€ 25	€ 150
7	3		Stabilirsi nelle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti	€ 50	€ 300
8	1	a	Apporre, disegnare o incidere sui muri interni ed esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, sull'arredo urbano, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici o privati visibili dalla pubblica via	€ 75	€ 450
8	1	b	Salire con i piedi sulle panchine, arrecare danno, rompere o sporcare o spostare le panchine dalla loro collocazione originale, le giostrine pubbliche e ogni altra struttura di arredo posizionata nelle aree verdi	€ 50	€ 300
8	1	c	Manomettere, insudiciare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti installati	€ 50	€ 300
8	1	d	Modificare, insudiciare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati ed i cartelli segnaletici stradali	€ 50	€ 300
8	1	e	Spostare o rimuovere i dissuasori di velocità, i segnali stradali, le attrezzature e gli elementi di arredo	€ 50	€ 300

			urbano in genere		
8	1	f	Affiggere manifesti pubblicitari o di qualsiasi genere, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità e dimensioni su segnaletica stradale, impianti di pubblica illuminazione, su paline semaforiche sulle bacheche comunali, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine telefoniche e su altri manufatti ed arredi urbani o qualsiasi luogo su cui è fatto espressamente divieto dalla pubblica autorità, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale	€ 50	€ 300
8	1	g	Arrampicarsi su monumenti, alberi, inferriate, fontane e sui pali della pubblica illuminazione	€ 25	€ 150
8	1	h	Imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione	€ 50	€ 300
9	1		Inosservanza di provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate esterne e delle aree di loro proprietà o su cui esercitano un diritto reale o il possesso	€ 25	€ 150
9	2	a	Inosservanza di effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile	€ 50	€ 300
9	2	b	Inosservanza di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree visibili da spazi pubblici e di pubblico passaggio;	€ 25	€ 150
9	2	c	Inosservanza di conservare e pulire le targhe dei numeri civici ed eventuali insegne	€ 25	€ 150
9	2	d	Inosservanza di convogliare e incanalare le acque che sciolano dai tetti nelle apposite condotte di scarico	€ 50	€ 300
9	2	e	Inosservanza di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, vasche a tenuta ecc. tramite ditte autorizzate e attrezzate	€ 50	€ 300
9	2	f	Inosservanza di provvedere all'ancoraggio degli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie di uccelli, tende da sole, ombrelloni o simili), posti su	€ 50	€ 300

			finestre, davanzali, balconi o terrazze per evitarne la caduta		
9	2	g	Inosservanza di evitare la caduta dell'acqua, sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti, nell'innaffiare le piante e/o i vasi da fiori posti su finestre, balconi o terrazze	€ 50	€ 300
9	2	h	Inosservanza di garantire una sufficiente illuminazione degli accessi e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico	€ 50	€ 300
10	1		Inosservanza relativa alle modalità di distribuzione dei volantini	€ 50	€ 300
10	1		Inosservanza di pulizia dell'area in seguito a deaffissione dei manifesti	€ 50	€ 300

TABELLA N. 2 - SANZIONI RELATIVE AL TITOLO III - TENUTA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

VIOLAZIONE				SANZIONE	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	Minima	Massima
18	1,2,3,4		Inosservanza delle modalità di detenzione animali	€ 50	€ 300
19	1	a	Mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni	€ 100	€ 600
19	1	b	Tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute	€ 100	€ 600
19	1	c	Tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie	€ 100	€ 600
19	1	d	Tenere animali in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno delle abitazioni	€ 100	€ 600
19	1	e	Detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori	€ 100	€ 600
19	1	f	Addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, utilizzo di collari elettrici, a punte, ad ultrasuoni o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie	€ 100	€ 600
19	1	g	Ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche	€ 100	€ 600
19	1	h	Utilizzare animali per il pubblico divertimento a meno che non siano assicurate dagli organizzatori degli eventi adeguate ed assolute garanzie sulla tenuta degli animali, da presentarsi al comune, in forma scritta	€ 100	€ 600

19	1	i	Trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto; trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi	€ 100	€ 600
19	1	j	Catturare, uccidere, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie e distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento	€ 100	€ 600
19	1	k	Usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività	€ 100	€ 600
20			Spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi pubblici ovvero privati ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali	€ 1.000	€. 6.000
21			Accattonaggio con animali	€ 50	€ 300
22			Mancata denuncia di detenzione cani	€ 50	€ 300
22			Inosservanza delle modalità di detenzione dei cani	€ 100	€ 600
22	8		Inosservanza attività motoria dei cani	€ 100	€ 600
23			Inosservanza delle disposizioni particolari per cani pericolosi	€ 150	€ 900
24	2		Mancato utilizzo del guinzaglio e/o museruola durante l'accesso dei cani a giardini, parchi ed aree pubbliche	€ 100	€ 600
24	3		Inosservanza del divieto d'accesso ai cani in quelle aree che siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto	€ 25	€ 150
26	1,2		Inosservanza del divieto d'accesso negli esercizi pubblici ove è previsto il divieto stesso	€ 25	€ 150
26	3		Mancato utilizzo del guinzaglio per i cani che accedono negli esercizi pubblici a tal scopo abilitati	€ 100	€ 600
27	2		Mancata raccolta delle deiezioni del cane da parte del proprietario	€ 100	€ 600

27	3		Mancata possesso, da parte del proprietario del cane, di paletta o sacchetto per la raccolta delle deiezioni	€ 150	€ 900
27	3		Mancato conferimento delle deiezioni nei cestini	€ 100	€ 600
28	2		Abbaire continuo e ripetuto del cane per lunghi periodi, specie nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 7.00 e tra le ore 13.00 e le ore 15.00	€ 100	€ 600
33	1		Dispersione di alimenti e/o mancata pulizia, da parte del gattai/a, della zona dove i gatti sono alimentati	€ 50	€ 300
33	2		Inosservanza del divieto di lasciare il cibo sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico oltre il tempo strettamente necessario all'alimentazione dei felini	€ 50	€ 300
34	2,3		Inosservanza delle disposizioni per la detenzione di volatili	€ 100	€ 600
35	1,3		Inosservanza delle disposizioni per la detenzione di animali acquatici	€ 100	€ 600

TABELLA N. 3 - SANZIONI RELATIVE AL TITOLO IV - VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo	Comma	Lettera	VIOLAZIONE	SANZIONE	
			Descrizione	Minima	Massima
41	1	a	Apporre cartelli segnaletici, manifesti, locandine o strutture di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei, su tutti gli esemplari di alberi	€ 25	€ 150
41	1	b	Piantare, seminare o diffondere le specie botaniche di cui all'allegato C in quanto sono considerate dannose a causa della loro capacità di diffondersi spontaneamente in ambienti forestali o naturali, impoverendoli sotto l'aspetto ecologico, selvicolturale ed economico	€ 25	€ 150
41	1	a	Apporre cartelli segnaletici, manifesti, locandine o strutture di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei, su "piante tutelate"	€ 50	€ 300
42	1		Danneggiamenti o disturbi arrecati agli apparati radicali, secondo i casi previsti	€ 150	€ 900
42	2		Mancata realizzazione, nel caso di nuovi impianti, di un'area permeabile e drenante, di superficie minima, attorno al tronco delle piante messe a dimora	€ 150	€ 900
42	3		Danneggiamento degli apparati radicali di alberi e arbusti e relativa inosservanza degli obblighi previsti	€ 150	€ 900
43	2		Mancata e/o incompleta presentazione della domanda di abbattimento piante	€ 25	€ 150
43	5		Abbattimento di pianta tutelata senza autorizzazione	€ 500	€ 3.000
43	8		Abbattimento di pianta non tutelata senza autorizzazione o prima che sia intercorso il periodo di tempo oltre cui vige il principio del "silenzio-assenso"	€ 250	€ 1.500
45	1		Inosservanza del periodo di potatura	€ 50	€ 300
45	2		Mancata presentazione della domanda di potatura per piante tutelate	€ 25	€ 150
45	3		Capitozzatura di piante tutelate	€ 100	€ 600
45	4		Potatura di piante tutelate effettuata, anche con la tecnica del "taglio di ritorno", in corrispondenza di rami il cui diametro ≥ 20 cm, salvo nei casi indicati	€ 100	€ 600
45	5		Inosservanza dei divieti di potatura relativi alle Gimnosperme	€ 100	€ 600
45	6		Potatura di rami verdi di piante tutelate durante il periodo di schiusa delle gemme, della fioritura e della crescita dei germogli, salvo nei casi indicati	€ 100	€ 600
46	1	a,b,c,d,e,f	Mancata realizzazione degli interventi periodici previsti per la normale manutenzione delle zone verdi	€ 50	€ 300

46	1	g	Mancata osservanza dell'obbligo di estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza	€ 50	€ 300
46	1	h	Mancata osservanza dell'obbligo di sfalcio dell'erba e delle infestanti nelle aree urbane e nei lotti non ancora edificati	€ 100	€ 600
46	1	i	Mancata osservanza dell'obbligo di potare la vegetazione lungo le strade, sponde cigli di fossi o canali	€ 50	€ 300
46	6		Inosservanza, da parte dei proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, dell'obbligo di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata	€ 50	€ 300
46	6		Mancata rimozione, dal piano stradale, di alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati	€ 50	€ 300
46	7		Inosservanza dell'obbligo di sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante nelle aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni	€ 25	€ 150
46	8		Utilizzo delle aree a parco, a giardino, delle aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni per depositi all'aperto, anche temporanei, di merci o materiali	€ 50	€ 300
46	10		Inosservanza degli orari entro i quali svolgere interventi e manutenzioni delle aree verdi di proprietà privata	€ 25	€ 150
47	2		Mancata presentazione della documentazione relativa agli interventi sul patrimonio verde collegati a interventi edilizi	€ 25	€ 150
47	2		Abbattimento di alberi, senza apposito nullaosta, nel caso di interventi sul patrimonio verde collegati a interventi edilizi	€ 250	€ 1500
47	3		Mancata reintegrazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi	€ 250	€ 1500
47	5		Mancata adozione degli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente	€ 100	€ 600
48			Mancata segnalazione, agli organi fitosanitari competenti, delle piante colpite da patologie comprese nell'allegato B	€ 100	€ 600
49	2		Inosservanza della distanza minima di semina o piantagione di piante	€ 25	€ 150
50	1		Incendiare sterpaglie e/o qualsiasi altro materiale all'interno di orti privati e/o aree incolte private in genere	€ 100	€ 600
51	1		Danneggiamento di siepi e boscaglie	€ 25	€ 150
51	2		Estirpazione di siepi e boscaglie senza relativa autorizzazione	€ 100	€ 600
51	3		Inosservanza del periodo di taglio delle siepi e dei filari arborei	€ 50	€ 300

51	4		Inosservanza dell'obbligo di sfalcio dell'erba e degli arbusti da parte dei frontisti nel caso di fossi, colatori e corsi d'acqua in fregio alle strade	€ 50	€ 300
51	5		Mancato reimpianto nel caso di taglio di filari e siepi lungo la rete irrigua	€ 50	€ 300
53	1	a	Danneggiamento, distruzione e/o raccolta di tutto ciò che fa parte del patrimonio verde di pubblica proprietà	€ 100	€ 600
53	1	b	Messa a dimora o taglio di piante sul suolo pubblico senza specifica autorizzazione	€ 50	€ 300
53	1	c	Apposizione di striscioni, manifesti, locandine pubblicitarie o di altro genere, fili di ferro, cavi, corde o nastro adesivo intorno ai tronchi degli alberi di qualsiasi dimensione	€ 25	€ 150
53	3	a	Introdurre veicoli di qualsiasi tipo e/o sostare con essi, ad esclusione delle carrozzine per il trasporto di neonati e disabili, dei piccoli velocipedi condotti da bambini e velocipedi condotti a mano e autorizzati	€ 100	€ 600
53	3	b	Salire sugli alberi, legarvi, appendervi o infiggervi qualsiasi cosa, recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle aiuole, danneggiare o strappare foglie e rami presenti nelle aree verdi di pubblica proprietà	€ 50	€ 300
53	3	c	Recare qualsiasi impedimento o deviazione, anche se temporanei, ai corsi d'acqua o canali in genere	€ 50	€ 300
53	3	d	Estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa e le essenze arboree e/o arbustive, nonché scavare il terreno	€ 50	€ 300
53	3	e	Asportare la terra	€ 50	€ 300
53	6		Inosservanza del divieto di calpestare i tappeti erbosi qualora sia segnalato in loco	€ 25	€ 150
55	1		Danneggiamento a carico di esemplari arborei o arbustivi di proprietà comunale	€ 25	€ 150
59	1		Mancata richiesta per l'utilizzo di aree a verde pubblico per manifestazioni o feste popolari	€ 10	€ 60
59	4		Inosservanza di quanto previsto relativamente all'utilizzo di aree a verde pubblico per manifestazioni o feste popolari	€ 25	€ 150
60	1		Utilizzo di aree a verde pubblico per lo svolgimento di attività in forma ambulante senza specifica autorizzazione comunale	€ 25	€ 150
60	2		Mancato ripristino degli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi da parte degli esercenti per attività commerciale ambulante	€ 100	€ 600
61	1		Incendiare la vegetazione lungo le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, degli orti e delle aree incolte in genere, in aree di proprietà pubblica	€ 50	€ 300

TABELLA N. 4 - SANZIONI RELATIVE AL TITOLO V - RIFIUTI ED IGIENE URBANA

VIOLAZIONE				SANZIONE	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	Minima	Massima
73	2		Dispersione rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato	€ 75	€ 450
73	3		Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti	€ 25	€ 150
73	4		Realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti	€ 75	€ 450
73			Conferimento di rifiuti in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del presente titolo	€ 75	€ 450
73	8	a	Introduzione in una determinata frazione merceologica di rifiuto riciclabile una di tipo diverso	€ 75	€ 450
73	8	b	Utilizzo di sacchetti non compatibili rispetto alla frazione da conferire	€ 50	€ 300
73	8	c	Uso di sacchetti non idonei rispetto a quelli prescritti	€ 50	€ 300
73	8	d	Uso di contenitori e cassonetti diversi da quelli forniti e/o prescritti dall'Amministrazione comunale, per la raccolta della frazione costituita da imballaggi in vetro, lattine e scatolame in acciaio e banda stagnata	€ 50	€ 300
73	8	e	Esposizione, fuori dalla propria abitazione, di sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta	€ 50	€ 300
73	8	f	Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso	€ 50	€ 300
73	8	g	Conferimento, nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore	€ 50	€ 300
73	8	h	Imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigaretta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili	€ 50	€ 300
73	8	i	Conferimento, al servizio di raccolta comunale, di rifiuti non differenziati o comunque in difformità rispetto alle modalità stabilite nel servizio di raccolta	€ 75	€ 450
73	8	j	Depositare, unitamente ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge	€ 75	€ 450
73	8	k	Conferire sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto	€ 75	€ 450
73	8	l	Depositare unitamente ai rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili	€ 75	€ 450
73	8	m	Abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura, provenienti dalle abitazioni, nei pressi ed all'interno dei cestini stradali	€ 75	€ 450

74	2		Collocazione di contenitori per le utenze condominiali e collettive su area con caratteristiche diverse da quelle prescritte nel presente titolo	€ 50	€ 300
74	10		Collocazione di contenitori per le utenze condominiali e collettive non conformi rispetto a quanto prescritto dal Codice della Strada	€ 50	€ 300
74	10		Collocazione di contenitori per le utenze condominiali e collettive che non riportano le istruzioni per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche ed i materiali da introdurre	€ 50	€ 300
74	10		Collocazione di contenitori per le utenze condominiali e collettive che non tengono in considerazione le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico	€ 50	€ 300
74	12		Spostamento, manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani per le utenze condominiali e collettive	€ 50	€ 300
74	13		Sosta di veicoli a fianco dei contenitori per le utenze condominiali e collettive così da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta	€ 50	€ 300
74	14		Mancata previsione, nel caso di interventi di sistemazione viaria, progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni di iniziativa pubblica o privata, degli spazi per i contenitori per le utenze condominiali e collettive	€ 100	€ 600
74	15		Mancata segnalazione con congruo anticipo, all'Amministrazione comunale, di lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti e qualsiasi altra attività che possa interferire, comportare lo spostamento o limitare l'accessibilità con le aree in cui sono posizionati i contenitori per le utenze condominiali e collettive	€ 25	€ 150
74	15		Mancato ripristino delle piazzole o della segnaletica degli spazi che ospitano contenitori per le utenze condominiali e collettive da parte di chi effettua lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti e qualsiasi altra attività che viene effettuata sugli spazi stessi	€ 100	€ 600
82	1		Gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone ed alle fontane ed acque pubbliche	€ 100	€ 600
82	2	a	Accatastamento di rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per rifiuti urbani pericolosi e non introduzione nei medesimi di rifiuti di natura diversa da quella indicata	€ 75	€ 450
82	2	b	Cernita, o rovistamento e recupero "non	€ 50	€ 300

			autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale		
82	2	c	Bruciare rifiuti quali plastica o altri materiali che possono generare inquinamento, disturbo e/o danni alle cose e alla salute delle persone	€ 75	€ 450
83	1,2		Conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rispetto alle modalità stabilite dall'Amministrazione comunale e/o conferimento all'interno dei cestini portarifiuti	€ 75	€ 450
84	1		Introduzione di rifiuti solidi o liquidi nei pozzetti d'ispezione grigliati stradali e nelle caditoie di raccolta	€ 75	€ 450
84	2		Conferimento, nei cestini stradali o in prossimità di essi, dei rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti	€ 75	€ 450
85	1,2		Mancata attuazione delle modalità e tempistiche di conferimento e smaltimento dei rifiuti da parte di titolari di spettacoli viaggianti e luna park così come definite in specifici atti e/o disposizioni degli uffici comunali competenti e/o conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti	€ 75	€ 450
86	1		Mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative di manifestazioni o feste popolari al competente ufficio comunale	€ 10	€ 60
86	2		Mancata pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa.	€ 75	€ 450
86	2		Mancato conferimento, da parte degli organizzatori, negli appositi contenitori, di rifiuti prodotti durante le manifestazioni popolari, secondo le modalità stabilite dagli uffici comunali competenti	€ 75	€ 450
86	3		Conferimento da parte degli organizzatori, dei rifiuti prodotti durante le manifestazioni popolari, all'interno dei cestini portarifiuti	€ 75	€ 450
87	1,2		Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici da parte dei gestori	€ 75	€ 450
87	3		Mancato e/o errato conferimento, da parte dei gestori, dei rifiuti prodotti nelle aree occupate da esercizi pubblici	€ 75	€ 450
87	4		Conferimento, da parte dei gestori di esercizi pubblici, dei rifiuti prodotti all'interno delle aree occupate dagli stessi nei cestini portarifiuti	€ 75	€ 450
88	1,2		Mancata pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati da parte dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, compresi gli sfalci e l'eliminazione dei rifiuti	€ 75	€ 450
88	3		Mancata realizzazione, all'interno dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati, di opere idonee al fine di evitare l'inquinamento dei terreni	€ 75	€ 450
89	1,2		Mancata rimozione dei materiali di risulta e/o mancata pulizia, ad operazioni ultimate, dell'area	€ 75	€ 450

			per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura (anche sporco causato dal mezzo stesso)		
90	1,2		Inosservanza del mantenimento e restituzione dell'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, alla demolizione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi tipo, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico	€ 75	€ 450
91	1		Mancata pulizia delle aree di sosta temporanea ed ad uso speciale assegnata ai fruitori	€ 75	€ 450
92	2,3		Accesso e relativo conferimento di rifiuti nei contenitori collocati in spazi pubblici o sede stradale da parte di utenti non autorizzati	€ 50	€ 300
92	4		Accatastamento di rifiuti nelle vicinanze dei contenitori collocati in spazi pubblici o sede stradale	€ 75	€ 450
92	4		Introduzione nei contenitori collocati in spazi pubblici o sede stradale di rifiuti di natura diversa rispetto a quella indicata	€ 75	€ 450
93			Inosservanza delle disposizioni relative alla gestione dei rifiuti cimiteriali	€ 75	€ 450
96	2		Conferimento, presso il Centro di raccolta, di rifiuto non autorizzato	€ 75	€ 450
96	6		Mancata e/o errata separazione delle diverse tipologie di rifiuti da inserire nei rispettivi contenitori presso il Centro di raccolta	€ 75	€ 450
96	7		Cernita, rovistamento e recupero "non autorizzato" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori del Centro di raccolta	€ 50	€ 300
96	8		Collocare rifiuti e materiale all'esterno degli appositi contenitori o all'esterno del Centro di raccolta	€ 100	€ 600